



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Adottato ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 luglio 2022

INDICE

PREMESSA	4#
Principi generali	4#
Finalità del modello	5#
Struttura del modello	6#
Destinatari del modello	6#
PARTE GENERALE.....	7#
SEZIONE PRIMA.....	8#
1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI.....	8#
1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	8#
1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.....	9#
1.3 LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE	12#
1.4 L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	14#
2. FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO: LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA.....	16#
SEZIONE SECONDA.....	18#
1. CONTENUTO DEL MODELLO	18#
1.1 L'ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AUTOGRILL S.P.A.	18#
1.2 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO.....	18#
1.2.1 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE	19#
1.2.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	20#
1.3 LA MAPPA DELLE AREE SENSIBILI 231	21#
1.4 I PROTOCOLLI.....	23#
2. ORGANISMO DI VIGILANZA	24#
2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24#
2.2 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24#
2.3 LA DEFINIZIONE DEI COMPITI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	29#
2.4 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	32#
2.5 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	35#
3. SISTEMA DISCIPLINARE	36#
3.1 LE FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	37#
3.2 I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE.....	37#
3.3 LE SANZIONI	37#
3.3.1 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE.....	37#
3.3.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE.....	38#
3.3.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	40#
3.3.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI	41#
3.3.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI	42#
4. DIFFUSIONE DEL MODELLO	42#
5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	43#

6. PRINCIPI DI INDIRIZZO ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI	44#
PARTE SPECIALE	44#
1. INTRODUZIONE	45#
2. PROTOCOLLI DI DECISIONE	46#

PREMESSA

PRINCIPI GENERALI

Autogrill S.p.A. (di seguito anche **"Autogrill"** o la **"Società"**) nell'ambito della più ampia politica aziendale e cultura etica e di responsabilità sociale, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della Società stessa nonché delle aspettative e degli interessi del Gruppo di cui fa parte, ha ritenuto opportuno analizzare e rafforzare tutti gli strumenti di controllo e di governance societaria già adottati, procedendo all'attuazione ed al regolare aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, previsto dal d.lgs. 231/2001 (di seguito anche **"Modello"**).

Il 6 novembre 2002 il Consiglio di Amministrazione di Autogrill ha adottato la prima versione del proprio Modello. In considerazione dei successivi interventi del legislatore miranti ad estendere l'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 (di seguito anche **"Decreto"**) e di nuovi orientamenti giurisprudenziali nel frattempo consolidatisi, la Società ha provveduto ad effettuare successivi aggiornamenti del proprio Modello, adottando così successive versioni - che sono andate a sostituire integralmente le versioni precedentemente adottate.

In tale contesto la Società nel corso del primo semestre 2018 ha ritenuto opportuno procedere con la revisione del proprio Modello al fine di tener conto della riorganizzazione societaria - approvata dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill il 9 novembre 2017 - che ha interessato il Gruppo Autogrill e che ha determinato il conferimento di tre rami d'azienda a tre diverse società il cui capitale è interamente detenuto da Autogrill.

L'attività di revisione ha dunque preso avvio dall'analisi del sistema di governance, della nuova struttura organizzativa e di tutti i principi ispiratori (di cui al paragrafo 1.2 della Sezione Seconda) ed ha tenuto in espressa considerazione le indicazioni ad oggi rilevate dalla giurisprudenza e dai pronunciamenti anche provvisori dell'Autorità Giudiziaria, unitamente a quelle espresse dalle Associazioni di Categoria (tipicamente Linee Guida Confindustria e Linee Guida Uni-Inail in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro).

Il processo di revisione si è dunque sviluppato in diverse fasi, basate sul rispetto dei principi di tracciabilità e verificabilità delle attività svolte.

La prima fase ha previsto l'aggiornamento della **mappa delle aree sensibili 231**, ovvero delle attività svolte dalla Società nel cui ambito possono essere commessi i Reati (cfr. infra paragrafo 1.3.1 della Sezione Seconda), secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. 2, lett. a) del Decreto.

Si è quindi provveduto alla valutazione del sistema di controllo interno in essere a presidio dei rischi individuati e all'aggiornamento degli specifici **Protocolli** (cfr. paragrafo 1.3.2 della Sezione Seconda), finalizzati a governare i profili di rischio enucleati a seguito dell'attività di mappatura sopra citata, secondo quanto richiesto dall'art. 6 c. 2 lett. b) del Decreto. Le aree di

miglioramento del sistema di controllo interno identificate sono state condivise con i responsabili delle Direzioni/Funzioni interessate, sono state implementate nei Protocolli e nel corpo procedurale.

In conformità a quanto richiesto dagli artt. 6 c. 2 lett. d) e lett. e) del Decreto, la Società fin dalla prima adozione del Modello ha provveduto quindi:

- a definire le caratteristiche, i ruoli e i compiti **dell'Organismo di Vigilanza** (così come riportato nel successivo par. 2 della Sezione Seconda), espressamente preposto al presidio dell'effettiva applicazione del Modello ed alla sua costante verifica in termini di adeguatezza ed efficacia;
- a delineare un **apparato sanzionatorio** (riportato nel successivo par. 3 della Sezione Seconda) avverso tutte le violazioni al Modello;
- a definire le modalità di **diffusione** del Modello e di relativa formazione del personale (così come indicato nel successivo par. 4 della Sezione Seconda);
- a definire le modalità di **aggiornamento** del Modello stesso (come riportato nel successivo par. 5 della Sezione Seconda).

FINALITÀ DEL MODELLO

Con l'adozione del presente Modello, Autogrill si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che ogni condotta illecita è assolutamente condannata dalla Società, anche se ispirata ad un malinteso interesse sociale ed anche se Autogrill non fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto contraria, oltre che a disposizioni normative, anche alle norme e regole di condotta cui Autogrill si ispira e a cui si attiene nella conduzione della propria attività aziendale;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto di Autogrill, in particolare nelle "Aree Sensibili 231", ovvero nelle aree in cui possono essere realizzate le fattispecie di reato rilevanti ai sensi del Decreto, la consapevolezza del dovere di conformarsi alle disposizioni ivi contenute e più in generale alla regolamentazione aziendale;
- informare i Destinatari (come di seguito definiti) che la commissione anche tentata di un Reato - anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse di Autogrill - rappresenta una violazione del Modello organizzativo e del Codice Etico di Autogrill e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del Reato, ma anche nei confronti della Società, con la conseguente applicazione alla medesima delle relative sanzioni;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di stretto controllo e monitoraggio sulle Aree Sensibili 231 e all'implementazione di strumenti ad hoc, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.

STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Autogrill si compone di una Parte Generale e di una Parte Speciale.

La **Parte Generale** descrive i contenuti del Decreto, richiamando le fattispecie di reato che determinano la responsabilità amministrativa in capo ad un ente, le possibili sanzioni e le condizioni per l'esenzione dalla responsabilità (Sezione Prima), nonché la struttura organizzativa e di governance della Società e le attività svolte per la costruzione, la diffusione e l'aggiornamento del Modello (Sezione Seconda).

La **Parte Speciale** contiene i "Protocolli", ovvero un insieme di regole e di principi di comportamento e di controllo ritenuti idonei a governare le aree per le quali è stato rilevato un rischio di potenziale commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex d.lgs.231/2001.

Sono inoltre parte integrante del Modello i seguenti documenti **Allegati**:

1: Elenco dei reati presupposto

2: Codice Etico

DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano ai seguenti soggetti (di seguito i "Destinatari"):

- tutti i componenti degli organi sociali (Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale);
- i dirigenti (ovvero coloro che risultano inquadrati in tal modo in base al CCNL applicabile);
- i dipendenti (ovvero i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, anche a termine), ivi compresi i dipendenti di società del Gruppo distaccati presso la Società;
- tutti coloro che rientrano nella definizione contenuta nel Modello, anche se svolgono occasionalmente o continuativamente la propria attività all'estero;
- i Soggetti Terzi (ovvero i lavoratori parasubordinati ed in particolare, fra questi, i soggetti con contratti di collaborazione coordinata a progetto, contratti di somministrazione, etc.).

Quanto ai soggetti esterni - non riconducibili alle categorie sopraelencate e che pur tuttavia operano per conto o nell'interesse della Società (consulenti, fornitori, partners, ecc.), i medesimi sono tenuti al rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs.231/2001 e dei principi etici e comportamentali adottati dalla Società attraverso il Codice Etico, mediante la sottoscrizione di apposite clausole contrattuali che consentano alla Società, in caso di inadempimento, di risolvere unilateralmente per giusta causa i contratti stipulati e di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente patiti (ivi compresa l'eventuale applicazione di sanzioni ai sensi del Decreto).

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA

IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

1. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

1.1 IL REGIME GIURIDICO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (d'ora in avanti "Decreto **231**" o "**Decreto**") in parziale attuazione della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, disciplina - introducendola per la prima volta nell'ordinamento giuridico nazionale - la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito anche gli "**Enti**") per alcuni reati commessi nell'interesse di queste da: a) i c.d. "**soggetti in posizione apicale**", vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; b) i c.d. "**soggetti sottoposti**", ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell'Ente);

Si tratta di un'estensione della responsabilità derivante dalla commissione di alcuni illeciti penali, oltre alla persona fisica che ha materialmente commesso il fatto, agli Enti che hanno tratto vantaggio dalla commissione dell'illecito o nel cui interesse l'illecito è stato commesso. Il "vantaggio" e l'"interesse" rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità, potendo l'Ente essere responsabile per il sol fatto che l'illecito venga commesso nel suo interesse, a prescindere dal conseguimento o meno di un concreto vantaggio.

La responsabilità amministrativa degli Enti si applica alle categorie di reati espressamente contemplate nel Decreto 231 e può configurarsi anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per tali reati non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto e sempre che sussistano le particolari condizioni previste dal d.lgs. 231/2001.

E' previsto un articolato sistema sanzionatorio, che muove dalle più blande sanzioni pecuniarie fino ad arrivare alle più pesanti sanzioni interdittive, ivi compresa la sanzione "capitale" dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. E' inoltre sanzionata la commissione nelle forme del tentativo di reato.

Le sanzioni amministrative previste dal Decreto possono infatti essere applicate esclusivamente dal giudice penale, nel contesto garantistico del processo penale, solo se sussistono tutti i requisiti oggettivi e soggettivi fissati dal legislatore e cioè: la commissione di un Reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, da parte di soggetti qualificati (apicali o ad essi sottoposti). La responsabilità amministrativa in capo ad un Ente consegue nei seguenti casi:

- commissione di un Reato nell'interesse dell'Ente, ossia la condotta illecita sia posta in essere con l'intento esclusivo di arrecare un beneficio all'Ente; oppure

- l'Ente tragga dalla condotta illecita un qualche vantaggio (economico o non), pur avendo l'autore del Reato agito senza il fine esclusivo di recare un beneficio all'Ente.

Al contrario, il vantaggio esclusivo del soggetto agente (o di un terzo rispetto all'Ente) esclude la responsabilità dell'Ente, versandosi in una situazione di assoluta e manifesta estraneità dell'Ente medesimo alla commissione del Reato.

Ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'Ente, oltre all'esistenza dei richiamati requisiti che consentono di collegare oggettivamente il reato all'Ente, il legislatore impone inoltre l'accertamento della colpevolezza dell'Ente. Siffatto requisito soggettivo si identifica con una colpa da organizzazione, intesa come violazione di regole autoimposte dall'Ente medesimo al fine di prevenire le specifiche ipotesi di Reato.

1.2 I REATI CHE DETERMINANO LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

Le fattispecie di reato suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della Società (di seguito anche i "Reati") sono soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore all'interno del Decreto, che al momento dell'emanazione contemplava solo alcuni reati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il legislatore, anche in applicazione di successive Direttive Comunitarie, ha nel corso degli anni notevolmente ampliato il catalogo dei Reati sottoposti all'applicazione del d.lgs. 231/2001, che oggi comprende, in particolare:

- delitti contro la pubblica amministrazione, previsti dal Decreto agli artt. 24 e 25, successivamente modificati dalla legge 190/2012, dalla legge 161/2017, dalla legge 3/2019 e dal d.lgs. 75/2020. Tra i delitti contro la pubblica amministrazione che comportano la responsabilità amministrativa della società sono inclusi, tra gli altri: la malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.), l'indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.), la truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. 2, n. 1, c.p.), la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), la frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 650-ter c.p.), la frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), le diverse fattispecie di corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321 e 322 c.p.), l'induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.), il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) e il peculato (art. 314, co. 1 e art. 316 c.p.);
- delitti contro la fede pubblica (quali la falsità in monete, in carte di pubblico credito, e valori di bollo, la contraffazione, l'alterazione o l'uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni, nonché l'introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), introdotti nel Decreto dall'art. 6 del d.lgs. 350/2001, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della legge 409/2001, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro" e rubricati all'art. 25-bis, successivamente modificato dalla legge 99/2009 e dal d.lgs. 125/2016);
- reati societari (quali le false comunicazioni sociali, l'impedito controllo, l'illecita influenza

sull'assemblea e l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza), introdotti nel Decreto dal d.lgs. 61/2002 e rubricati all'art. 25-ter, successivamente modificato dalla legge 262/2005 (che ha aggiunto il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi), dalla legge 190/2012 (che ha aggiunto il reato di corruzione tra privati) e dalla legge 69/2015 e dal d.lgs. 38/2017 (che ha aggiunto il reato di istigazione alla corruzione tra privati);

- delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (ivi incluso il finanziamento ai suddetti fini), introdotti nel Decreto dalla legge 7/2003 e indicati all'art. 25-quater;
- delitti contro la personalità individuale (quali lo sfruttamento della prostituzione, la pornografia minorile, la tratta di persone e la riduzione e mantenimento in schiavitù e l'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), introdotti nel Decreto dalla legge 228/2003 e indicati all'art. 25-quinquies, successivamente modificato dalla legge 38/2006, dalla legge 199/2016 e dal d.lgs. 21/2018);
- reati in materia di abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato), introdotti nel Decreto dalla legge 62/2005 e indicati dall'art. 25-sexies, successivamente modificato dal d.lgs. 107/2018, nonché altre fattispecie in materia di abusi di mercato previsti all'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998 ("TUF"), successivamente modificato dal d.lgs. 107/2018;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, introdotte nel Decreto dalla legge 7/2006 e richiamate dall'art. 25-quater.1;
- reati transnazionali (quali, se commessi in modalità transnazionale, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'associazione per delinquere e l'associazione di tipo mafioso), indicati dall'art. 10 della legge 146/2006, di "ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001";
- delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (di cui agli artt. 589 e 590, terzo comma, del codice penale), aggiunti nel Decreto dalla legge 123/2007 e indicati all'art. 25-septies, successivamente modificato dalla legge 3/2018;
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, introdotti nel Decreto dal d.lgs. 231/2007 e indicati all'art. 25-octies, successivamente modificato dalla legge 186/2014 (che ha aggiunto il reato di autoriciclaggio);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, introdotti nel Decreto dal d.lgs. 184/2021 e indicati all'art. 25-octies.1. Viene prevista la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli artt. 493-ter, 493-quater e 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di

valuta virtuale, del codice penale e ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti;

- delitti informatici e di trattamento illecito di dati (quali l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, la diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico, l'intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, il danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici oppure di sistemi informatici o telematici anche di pubblica utilità), introdotti nel Decreto dalla legge 48/2008 (di ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica fatta a Budapest il 23 novembre 2001 e norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e indicati all'art. 24-bis, successivamente modificato dai d.lgs. 7 e 8/2016 e dal decreto legge 105/2019 (che ha introdotto norme relative alla violazione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica);
- delitti di criminalità organizzata, introdotti nel Decreto dalla legge 94/2009 e indicati all'art. 24-ter, successivamente modificato dalla legge 69/2015 e dal d.lgs. 202/2016. Viene prevista la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, all'art. 74 del DPR n. 309/1990 e all'art. 407, co. 2, lett. A, n. 5, del c.p.p.);
- delitti contro l'industria e il commercio (di cui agli articoli 513, 513-bis, 514, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater, del codice penale), introdotti nel Decreto dalla legge 99/2009 e indicati all'art. 25-bis.1;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore, introdotti nel Decreto dalla legge 99/2009 e indicati all'art. 25-novies;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, introdotto nel Decreto dalla legge 116/2009 e previsto all'art. 25-decies;
- reati ambientali, introdotti nel Decreto dal d.lgs. 121/2011 e richiamati dall'art. 25-undecies, successivamente modificato dalla legge 68/2015 e dal d.lgs. 21/2018. Viene prevista la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-quinquies, 452-octies, 452-quaterdecies, 727-bis e 733-bis del codice penale, ad alcuni articoli previsti dal d.lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia Ambientale), ad alcuni articoli della legge 150/1992 a protezione di specie animali e vegetali in via di estinzione e di animali pericolosi, all'art. 3, co. 6, della legge 549/1993 sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e ad alcuni articoli del d.lgs. 202/2007 sull'inquinamento provocato dalle navi;
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, introdotto nel Decreto dal d.lgs. 109/2012 e rubricati all'art. 25-duodecies, successivamente modificato dalla legge 161/2017);

- razzismo e xenofobia, introdotti nel Decreto dalla legge 167/2017 e richiamati dall'art. 25-terdecies, successivamente modificato dal d.lgs. 21/2018;
- frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, introdotti nel Decreto dalla legge 39/2019 e rubricati all'art. 25-quaterdecies;
- reati tributari, introdotti nel Decreto dalla legge 157/2019 e rubricati all'art. 25-quinquiesdecies, successivamente modificato dal d.lgs. 75/2020 (che ha introdotto ulteriori reati fiscali correlati a gravi frodi IVA);
- contrabbando, introdotto nel Decreto dal d.lgs. 75/2020 e rubricato all'art. 25-sexiesdecies;
- delitti contro il patrimonio culturale, introdotti nel Decreto dalla legge 22/2022 e rubricati all'art. 25-septiesdecies. Viene prevista la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli artt. 518-bis, 518-ter, 518-quater, 518-octies, 518-novies, 518-decies, 518-undecies, 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici, introdotti nel Decreto dalla legge 22/2022 e rubricati all'art. 25-duodevicies. Viene prevista la responsabilità amministrativa della società in relazione ai reati di cui agli artt. 518-sexies e 518-terdecies del codice penale.

1.3 LE SANZIONI APPLICABILI ALL'ENTE

Il Decreto stabilisce un articolato sistema di sanzioni amministrative nel caso in cui l'Ente sia responsabile per un Reato commesso da un suo rappresentante.

Tale sistema prevede quattro specie di sanzioni, applicabili in caso di condanna definitiva:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca del profitto;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie vengono comminate in ogni caso di condanna definitiva. La determinazione della misura della sanzione, a norma dell'art. 10 del Decreto, si basa su un complesso sistema di quote. L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549. Per ogni specie di Reato il Decreto prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria fino a un determinato numero di quote.

La sanzione da irrogarsi in concreto viene stabilita dal giudice sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 11 del Decreto, ovvero; gravità del fatto, grado della responsabilità dell'Ente, attività svolta dall'Ente per delimitare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori Reati, condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Le sanzioni interdittive consistono nelle seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive non può essere inferiore ai tre mesi, né eccedere i due anni. L'applicazione di esse è prevista solo per alcuni dei Reati specificamente indicati nel Decreto 231.

Condizione per la comminazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti: (a) che l'Ente abbia tratto dal Reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il Reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del Reato sia stata agevolata da carenze del Modello organizzativo; ovvero, in alternativa, (b) che vi sia stata reiterazione del Reato.

Nella scelta della sanzione interdittiva applicabile il giudice deve attenersi agli stessi criteri già indicati più sopra per le misure pecuniarie. In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente. Fra le varie misure interdittive, quella della sospensione dall'esercizio dell'attività non può esser comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata. E' anche possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente. Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se l'Ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee. Tuttavia, nel caso in cui una stessa persona giuridica venga condannata per almeno tre volte nei sette anni successivi all'interdizione temporanea dall'attività e se ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità, il Decreto prevede la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.

La confisca del prezzo o del profitto del Reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del Reato, la stessa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal giudice a spese

dell'Ente condannato può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

Durante le more del procedimento penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre alcune delle misure interdittive descritte sopra in via cautelare. Ciò è possibile in presenza di gravi indizi circa la sussistenza della responsabilità dell'Ente e di fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Le misure cautelare non possono avere durata superiore a un anno. Anche in sede cautelare è possibile che in luogo delle sanzioni interdittive si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

1.4 L'ESENZIONE DALLA RESPONSABILITÀ: IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il d.lgs. 231/2001 espressamente prevede, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire Reati della specie di quello verificatosi. L'adeguata organizzazione rappresenta pertanto il solo strumento in grado di negare la "colpa" dell'Ente e, conseguentemente, di escludere l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Precisamente, una volta accertato che un soggetto in posizione apicale ha commesso un Reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, l'Ente potrà andare esente da responsabilità solo dimostrando che, già prima della commissione del Reato:

- a) l'Ente aveva adottato ed efficacemente attuato un Modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di Reati della specie di quello commesso;
- b) era stato istituito all'interno dell'Ente un organismo dotato di poteri di iniziativa e controllo (il cd. **"Organismo di Vigilanza"**, di seguito anche **"OdV"**) incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne l'aggiornamento;
- c) le persone che hanno commesso il Reato hanno eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione.
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).

Nel caso di commissione del Reato ad opera di un soggetto sottoposto, la responsabilità dell'Ente sussiste se la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Secondo l'art. 5 del Decreto 231, non vi è inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato il Modello di organizzazione, gestione e controllo.

L'onere probatorio della dimostrazione della mancata adozione del Modello organizzativo, tuttavia, diversamente dal caso del Reato commesso dai soggetti in posizione apicale, ricade

sull'accusa (pubblico ministero).

Fulcro della disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti è costituito dalle previsioni relative ai Modelli di organizzazione, gestione e controllo, che tuttavia non costituiscono un obbligo per gli Enti, bensì una mera facoltà.

L'adozione ed effettiva attuazione di un Modello organizzativo il cui contenuto corrisponda a quello richiesto dal Decreto costituisce, infatti, la circostanza oggettiva che permette di escludere la sussistenza della colpa organizzativa dell'Ente, e, di conseguenza, la responsabilità di questo in caso di Reati commessi dai suoi rappresentanti o dipendenti.

Ai Modelli organizzativi il sistema del Decreto attribuisce molteplici funzioni. Essi, se approntati prima della commissione del Reato, comportano la esenzione da responsabilità della persona giuridica; se adottati in seguito alla commissione del Reato (purché prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado), possono determinare una riduzione della sanzione pecuniaria e l'esclusione delle sanzioni interdittive; se adottati in seguito all'applicazione di una misura cautelare, possono comportarne la sospensione a norma dell'art. 49 del Decreto.

Quanto all'efficacia del Modello, il legislatore, all'art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2001, statuisce che il Modello deve soddisfare le seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i Reati previsti dal Decreto;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
- c) individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La caratteristica dell'effettività del Modello è invece legata alla sua **efficace attuazione** che, a norma dell'art. 7, comma 4, d.lgs. 231/2001, richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso, quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività (aggiornamento del Modello);
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. FONTI PER LA COSTRUZIONE DEL MODELLO: LINEE GUIDA DI CONFINDUSTRIA

L'art. 6, comma 3 del Decreto 231 stabilisce che i modelli organizzativi possono essere adottati sulla base di codici di comportamento (o linee guida) redatti dalle associazioni rappresentative di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

In particolare Confindustria ha pubblicato le proprie "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001" già nel marzo 2002, provvedendo ad aggiornarle, a seguito delle varie modifiche subite dal testo del Decreto, nel marzo 2014.

Il Ministero di Grazia e Giustizia in data 21 Luglio 2014 ha approvato dette Linee Guida, dichiarandole idonee a prevenire i reati ex D.Lgs. 231/01.

Le Linee Guida di Confindustria individuano uno schema fondato sui processi di *risk management* e *risk assessment* che può essere in sintesi così riepilogato:

- individuazione delle aree di rischio, volta a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione degli eventi pregiudizievoli previsti dal d.lgs. 231/2001;
- predisposizione di un sistema di controllo in grado di prevenire i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli; le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:
 - codice etico;
 - sistema organizzativo;
 - procedure manuali ed informatiche;
 - poteri autorizzativi e di firma;
 - sistemi di controllo integrato;
 - comunicazione al personale e sua formazione.

Le componenti del sistema di controllo devono essere informate ai seguenti principi:

- verificabilità, tracciatura, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni, secondo il quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- documentazione dei controlli;
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico e delle procedure previste dal Modello;
- obblighi di informazione all'Organismo di Vigilanza.

Per la predisposizione del proprio Modello Autogrill ha quindi espressamente tenuto conto:

- delle disposizioni del d.lgs. 231/2001, della relazione ministeriale accompagnatoria e del decreto ministeriale 26 giugno 2003 n. 201 recante il regolamento di esecuzione del d.lgs. 231/2001;

- delle linee guida predisposte da Confindustria;
- delle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina;
- della dottrina e della giurisprudenza formatesi sino alla data di redazione del presente Modello.

SEZIONE SECONDA

IL MODELLO DI AUTOGRILL S.P.A.

1. CONTENUTO DEL MODELLO

1.1 L'ATTIVITÀ E LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AUTOGRILL S.P.A.

Direttamente o in licenza, Autogrill gestisce un portafoglio di oltre 250 marchi internazionali. L'ampia varietà di marchi, di proprietà e in licenza, è uno dei punti di forza della strategia di marketing di Autogrill, che ne rende distintivo il modello di business e consente alla Società di soddisfare l'evoluzione delle esigenze dei consumatori e degli enti concedenti (di seguito anche "landlord").

La struttura organizzativa di Autogrill S.p.A. è descritta in dettaglio nell'organigramma aziendale nel quale vengono individuate le Direzioni e le Funzioni nonché i relativi responsabili. Tale struttura organizzativa viene di continuo aggiornata, in ragione delle eventuali evoluzioni e/o modificazioni aziendali, ed è cura delle funzioni competenti della Società darne tempestivamente comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

Autogrill SpA - società quotata alla Borsa Italiana di Milano, le cui attività sono svolte prevalentemente presso gli uffici di Rozzano (MI) dove si trova la Sede secondaria¹ (di seguito la "Sede") - sulla base di un accordo tra le Parti si avvale per lo svolgimento di alcune attività, dei servizi prestati da altre Società appartenenti al Gruppo (Autogrill Italia SpA, Autogrill Europe SpA e Autogrill Advanced Business Service SpA).

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione cui spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nei limiti previsti dallo Statuto. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni conferite dal Consiglio, all'Amministratore Delegato spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi.

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea e composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha compiti di vigilanza sull'osservanza della legge.

1.2 I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

Il presente Modello è stato predisposto nel rispetto delle peculiarità dell'attività della Società e della sua struttura organizzativa e pertanto perfeziona ed integra gli specifici strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali e ad effettuare i controlli sulle attività aziendali, e specificamente dei seguenti:

- strumenti di Governance;

¹ La sede legale della società è a Novara (NO), in via Luigi Giulietti 9

- sistema di controllo interno.

1.2.1 GLI STRUMENTI DI GOVERNANCE

Nella costruzione/aggiornamento del Modello di Autogrill si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, che possono essere così riassunti:

- Statuto - che, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione.
- Sistema delle deleghe e delle procure - che stabilisce i poteri per rappresentare o impegnare la Società nei confronti dei terzi e, attraverso il sistema di deleghe di funzioni, le responsabilità per quanto concerne gli aspetti in tema di ambiente e salute e sicurezza sul lavoro. L'aggiornamento del sistema di deleghe e procure avviene in occasione di qualsiasi revisione o modifica della struttura organizzativa e/o delle disposizioni organizzative o su segnalazione da parte di singole Direzioni. Si evidenzia inoltre che i livelli autorizzativi interni trovano declinazione nel corpo procedurale interno, nonché nei sistemi informativi a supporto delle “operatività” aziendale.
- Codice Etico - è costituito da un insieme di regole di comportamento a carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con Autogrill, devono rispettare. E' stato adottato dalla Società a conferma dell'importanza attribuita dal vertice aziendale ai profili etici ed a coerenti comportamenti improntati a rigore e integrità.
- Sistema di responsabilità sociale - che consiste nella raccolta dei dati sociali ed ambientali in relazione alle linee guida di riferimento, al fine monitorare le performance degli obiettivi di miglioramento legati alla sostenibilità: People (riduzione degli infortuni), Product (riduzione degli imballaggi) e Planet (riduzione dei consumi energetici ed idrici), che vengono comunicati e valorizzati all'interno e all'esterno della Società.
- Corpo procedurale interno - costituito da *policy*, procedure, istruzioni operative e comunicazioni interne volte a regolamentare in modo chiaro ed efficace i processi rilevanti della Società.

Le regole, le procedure e i principi contenuti nella documentazione sopra elencata, pur non essendo riportati dettagliatamente nel presente Modello, costituiscono un prezioso strumento a presidio di comportamenti illeciti in generale, inclusi quelli di cui al d.lgs. 231/2001 che fa parte del più ampio sistema di organizzazione, gestione e controllo che il Modello intende integrare e che tutti i soggetti destinatari sono tenuti a rispettare, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società.

1.2.2 IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi adottato da Autogrill costituisce l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi strategici della Società.

In particolare, ai sensi del Codice di Autodisciplina Autogrill adottato in recepimento del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana, un efficace sistema di controllo interno e di gestione dei rischi contribuisce a:

- a) monitorare l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità delle operazioni aziendali e, in generale, verificare e monitorare la correttezza e l'affidabilità della gestione societaria e imprenditoriale della Società e del Gruppo;
- b) assicurare e verificare la qualità e l'affidabilità dei dati contabili e gestionali e, in generale, dell'informazione finanziaria, anche attraverso la verifica dei processi di registrazione degli stessi e di scambio dei flussi informativi;
- c) assicurare e monitorare il rispetto delle prescrizioni del Codice Etico, e in generale, delle leggi e dei regolamenti applicabili;
- d) assicurare l'attuazione e il rispetto del Modello;
- e) assicurare la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno della Società e dei mercati finanziari.

Autogrill, secondo quanto stabilito nel proprio Codice Etico, adotta azioni indirizzate a sviluppare il principio della responsabilità in capo a ciascun destinatario del controllo e a darsi un assetto di controllo adeguato al proprio business, in ogni contesto in cui opera.

Autogrill agisce per diffondere, a tutti i livelli aziendali, la cultura della necessità di un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi come premessa indispensabile per orientarli al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Inoltre, la presenza di un presidio organizzativo di Enterprise Risk Management di Gruppo persegue l'obiettivo di assicurare l'organicità della individuazione e gestione dei rischi da parte delle diverse unità organizzative nelle quali si articola il Gruppo.

Il modello di gestione dei rischi è basato sulla sistematica e strutturata identificazione, analisi e misurazione delle aree di rischio in grado di influenzare il raggiungimento degli obiettivi strategici, a supporto del management e del Consiglio di Amministrazione nei processi decisionali, nella valutazione dell'esposizione complessiva dell'azienda ai rischi, nell'indirizzo delle necessarie azioni di mitigazione, contribuendo a ridurre il grado di volatilità degli obiettivi prefissati e, di conseguenza, a valutare che la natura e il livello di rischio assunto sia compatibile con gli obiettivi strategici della Società.

Autogrill ha sviluppato Linee Guida di Corporate Governance di Gruppo utili a garantire il governo e il controllo dei principali processi decisionali e il rispetto di specifiche normative anche in

relazione alle Controllate.

Tra le procedure più significative sono da menzionare quelle relative agli investimenti, alla politica finanziaria, alla gestione dei rischi finanziari e al *financial reporting*.

Il Sistema di controllo interno della Società si basa, oltre che sugli strumenti di governance di cui al precedente paragrafo 1.2.1, sui seguenti elementi qualificanti:

- sistema di budgeting e pianificazione, controllo di gestione e **reporting**;
- Modello integrato di gestione dei rischi, che si ispira ai principi **dell'enterprise risk management** (ERM);
- sistemi informatici già orientati alla segregazione delle funzioni e regolati da procedure interne che garantiscono sicurezza, privacy e corretto utilizzo da parte degli utenti;
- Modello di **compliance** ai sensi della L. 262/2005 in materia di informativa finanziaria;
- Sistema di gestione integrato qualità, ambiente e sicurezza predisposto, avendo come riferimento la norma cogente (i.e. Decreto legislativo 81/2008), lo Standard UNI ISO 450001:2018 e le linee guida UNI INAIL.
- *Tax Control Framework*, ovvero un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, efficace ai fini della prevenzione dei reati tributari, compresi quelli oggetto del presente Modello. Tale *framework* prevede la mappatura (in apposita matrice) e la descrizione dei processi aventi rilevanza fiscale, garantendo nel continuo il controllo sui relativi rischi di violazione delle norme fiscali.

1.3 LA MAPPA DELLE AREE SENSIBILI

Fin dalla sua prima adozione il Modello di Autogrill si è basato sulla individuazione della mappa delle Aree Sensibili 231, ovvero delle attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 6, c. II, lett. a) del Decreto.

La mappatura delle Aree Sensibili 231 è stata realizzata a partire dall'analisi dei processi, sottoprocessi ed attività aziendali, attraverso analisi della documentazione ufficiale ed interviste ai referenti, ai fini dell'individuazione delle aree aziendali nel cui ambito possono essere commessi i Reati. Inoltre, è stato tenuto conto della storia e delle vicende di Autogrill, valutando gli specifici ambiti operativi e la struttura organizzativa della Società, con riferimento ai rischi di Reato in concreto prospettabili.

La mappa delle Aree Sensibili 231 identifica pertanto, con riferimento a ciascuna area, le specifiche attività svolte, le Direzioni/Funzioni aziendali e gli organi sociali a vario titolo coinvolti, il profilo di rischio, ossia l'indicazione dei potenziali Reati associabili e l'esemplificazione delle possibili modalità di realizzazione dei Reati stessi, e infine, i presidi di controllo atti a prevenire la commissione dei Reati.

E' importante evidenziare che la mappa delle attività sensibili 231 fotografa la situazione

esistente alla data di redazione/aggiornamento del presente Modello. L'evolvere delle attività aziendali potrà richiedere un successivo ulteriore aggiornamento della mappatura, al fine di ricomprendere gli eventuali rischi associabili alle nuove attività.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lett. a) d.lgs. 231/01 si riporta l'elenco aggiornato delle aree di attività aziendali individuate come sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero nel cui ambito potrebbero essere presenti rischi potenziali di commissione delle fattispecie di reato previste dal Decreto.

In particolare sono state identificate le seguenti **Aree Sensibili 231**:

- Stipulazione di contratti, accordi e convenzioni con controparti pubbliche e private;
- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi;
- Gestione delle informazioni privilegiate;
- Gestione dei conflitti di interesse;
- Gestione della contabilità, e delle comunicazioni sociali ai soci e al pubblico previste per legge;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;
- Gestione rimborsi spese;
- Gestione dei rapporti con i soci, gli altri organi sociali e il Revisore legale;
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione degli approvvigionamenti di servizi/appalti;
- Gestione degli approvvigionamenti di beni;
- Proprietà intellettuale;
- Diritto d'autore;
- Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici per interventi formativi;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione degli adempimenti ambientali;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione dei sistemi informativi.

In tali aree sono stati valutati maggiormente rilevanti i rischi di commissione di alcune fattispecie

di Reato indicati negli artt. 24, 24-bis, 24-ter, 25, 25-bis, 25-bis.1, 25-ter, 25-quater, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies, 25-novies, 25-decies, 25-undecies, 25-duodecies e 25-quinquedecies del Decreto.

Relativamente agli altri Reati ed illeciti (e tipicamente quelli in materia di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, in materia di carte di pubblico credito, in materia di valori di bollo) si è ritenuto che la specifica attività svolta da Autogrill non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa. Si è pertanto stimato esaustivo il richiamo ai principi contenuti sia nel presente Modello che nel Codice Etico, ove si vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partners commerciali al rispetto dei valori di solidarietà, tutela della personalità individuale, correttezza, moralità e rispetto delle leggi.

1.4 I PROTOCOLLI

A seguito della identificazione delle Aree Sensibili 231 e in base al relativo sistema di controllo esistente, la Società ha elaborato in prima adozione degli specifici "Protocolli", in conformità a quanto prescritto dall'art. 6 c. 2 lett. b) d.lgs. 231/2001, che contengono un insieme di regole e di principi di controllo e di comportamento ritenuti idonei a governare il profilo di rischio individuato.

Per ciascuna Area Sensibile 231 è stato creato un Protocollo, ispirato alla regola di rendere documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale. I principi di controllo riportati nei Protocolli fanno riferimento a:

- livelli autorizzativi;
- segregazione funzionale delle attività autorizzative, operative e di controllo;
- controlli specifici;
- tracciabilità del processo decisionale e archiviazione della documentazione a supporto.

I Protocolli sono stati sottoposti all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio per la loro valutazione e approvazione, rendendo così ufficiali ed obbligatorie le regole di condotta ivi contenute nei confronti di tutti coloro che si trovino a compiere l'attività nell'ambito della quale è stato individuato un profilo di rischio.

Tali protocolli specifici - a seguito delle successive revisioni del Modello, quali la presente - sono stati oggetto, ove opportuno, di integrazione/aggiornamento. La definizione dei Protocolli si completa e si integra con il Codice Etico, a cui la Società intende uniformare la gestione delle proprie attività anche in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di Reato disciplinate dal d.lgs. 231/2001.

I principi etici, come contenuti nel Codice Etico, sono il fondamento della cultura aziendale e rappresentano gli standard di comportamento quotidiano all'interno e all'esterno di Autogrill.

2. ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 LE CARATTERISTICHE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'esenzione dalla responsabilità amministrativa - come disciplinata dall'art. 6 comma 1 d.lgs.231/2001 - prevede anche l'obbligatoria istituzione di un Organismo di Vigilanza (OdV) interno all'Ente, dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo, al fine di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

La caratteristica **dell'autonomia dei poteri di iniziativa e controllo** in capo all'OdV è rispettata se:

- è garantita all'OdV l'indipendenza gerarchica rispetto a tutte le funzioni aziendali sulle quali è chiamato a vigilare, facendo in modo che lo stesso riporti direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- i suoi componenti non siano direttamente coinvolti in attività gestionali che risultino oggetto del controllo da parte del medesimo Organismo;
- sia dotato di autonomia finanziaria per il corretto svolgimento delle proprie attività.

Oltre all'autonomia dei poteri prevista dallo stesso Decreto, la Società ha ritenuto di allinearsi anche alle Linee Guida di Confindustria nonché alle pronunce della magistratura in materia, che hanno indicato come necessari anche i requisiti di professionalità e di continuità di azione.

Per quanto attiene al requisito della **professionalità**, è necessario che l'OdV sia in grado di assolvere le proprie funzioni ispettive rispetto all'effettiva applicazione del Modello e che, al contempo, abbia le necessarie qualità per garantire la dinamicità del Modello medesimo, attraverso proposte di aggiornamento da indirizzare al vertice societario.

Quanto, infine, alla **continuità di azione**, l'OdV dovrà garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento e rappresentare un referente costante per i Destinatari del Modello.

2.2 L'IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Per quanto concerne la possibile composizione dell'OdV, la dottrina e la prassi hanno elaborato diverse soluzioni, in ragione delle caratteristiche dimensionali ed operative dell'Ente, delle relative regole di corporate governance e della necessità di realizzare un equo bilanciamento tra costi e benefici. Sono pertanto ritenute percorribili sia ipotesi di definizione di strutture appositamente create nell'Ente, che l'attribuzione dei compiti dell'OdV ad organi già esistenti. Del pari, possono scegliersi strutture sia a composizione collegiale che monosoggettiva. Infine, nell'enucleazione dei componenti dell'OdV, è possibile affidare detta qualifica a soggetti esterni, che posseggano le specifiche competenze necessarie per la migliore esecuzione dell'incarico.

Da ultimo ai sensi dell'art. 6 comma 4 bis del Decreto, introdotto dall'art. 14, comma 12, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, nelle società di capitali la funzione di Organismo di Vigilanza può essere svolta dal Collegio Sindacale.

Salvo il caso in cui l'Ente decida di affidare l'incarico di Organismo di Vigilanza ad uno dei soggetti indicati all'art. 6, comma 4 bis del d.lgs. 231/2001, la concreta costituzione di tale organismo è rimessa all'iniziativa organizzativa dell'Ente, sempre in funzione del quadro delineato dal Decreto.

In considerazione di quanto sopra, nel caso di specie, la Società, tenuto conto dell'ampiezza e della complessità della sua struttura e delle attività che vengono svolte, ha scelto di dotarsi di un organismo plurisoggettivo composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli demandati dal Decreto 231/2001 all'OdV.

Ad eccezione del presidente, che deve necessariamente essere soggetto esterno all'organizzazione, i restanti componenti dell'Organismo di Vigilanza, pur sempre nel rispetto dei requisiti di indipendenza, autorevolezza e autonomia dei poteri di iniziativa e controllo, possono essere individuati in soggetti sia interni sia esterni all'organizzazione, garantendo in tal modo l'apporto di competenze diversificate.

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per un periodo di tre anni. Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può essere rieletto.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dal possesso dei requisiti soggettivi di eleggibilità, la cui ricorrenza e permanenza verranno di volta in volta accertate dal Consiglio di Amministrazione.

In primis, i componenti dell'Organismo di Vigilanza, ai fini della valutazione del requisito di indipendenza, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica non dovranno:

- trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con Autogrill o con le Società Controllate;
- rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- svolgere, all'interno della Società, funzioni di tipo esecutivo direttamente connesse al business e/o attività di gestione operativa della Società. Qualora i componenti dell'Organismo di Vigilanza siano soggetti interni alla struttura aziendale, essi devono godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata e, comunque, tale da non poterli configurare come dipendenti da organi esecutivi;
- avere rapporti di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con i componenti degli organi sociali, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Autogrill o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché con persone che esercitano — anche di fatto — la gestione e il controllo di Autogrill, o con la società di revisione.

Inoltre la Società ha stabilito che i componenti dell'OdV devono essere nominati tra soggetti con

professionalità adeguata in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali e non devono:

- trovarsi in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- aver riportato sentenza di condanna o patteggiamento, ancorché non definitiva, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare);
 - per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile (società e consorzi);
 - per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;
 - per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del d.lgs. 61/02 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali);
 - per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - per una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni (Disposizioni contro la mafia);
 - per le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- essere stati destinatari di un decreto che dispone il giudizio per tutti gli illeciti previsti dal d.lgs. 231/01;
- aver svolto funzioni di amministratori esecutivi, nei tre esercizi precedenti alla nomina quali membri dell'Organismo di Vigilanza, in imprese:

- sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

In aggiunta, non potranno essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza:

- a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c. coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza e le intervenute cause di ineleggibilità sopra riportate.

Costituiscono giusta causa di revoca dei componenti dell'OdV:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- la violazione dei doveri di riservatezza;
- l'“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell'Organismo di Vigilanza — secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 — risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti di Autogrill o di altre società nelle quali il soggetto fosse membro dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.Lgs. 231/01 ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento);
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino l'indipendenza e l'autonomia;
- l'assenza ingiustificata a due o più riunioni consecutive dell'OdV, a seguito di rituale convocazione.

La revoca del mandato dovrà, in ogni caso, essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società con atto che specifichi chiaramente i motivi della decisione presa.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

1. in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c. comma 1 lett. a), b) e c) e nello

specifico:

- I. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c. (l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - II. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - III. coloro che sono legati alla Società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
2. condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate.

Costituiscono inoltre cause di decadenza dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

1. la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 6 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
2. l'applicazione di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 6 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
3. l'applicazione di una misura cautelare personale;
4. l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e delle sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187- quater del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF).

Costituiscono infine ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza per i membri dell'OdV rispetto a quelle precedentemente delineate le seguenti:

- a) l'esser stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (legge n. 1423 del 56) o della legge n. 575 del 1965 (disposizioni contro la mafia)
- b) l'esser indagati o condannati, anche con sentenza non definitiva o emessa ex artt. 444 e ss c.p.p. (patteggiamento) o anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione, per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal d.lgs. 231/01.

Si precisa infine che la decadenza dalla carica di componente dell'OdV opera automaticamente

sin dal momento della sopravvenienza della causa che l'ha prodotta, fermi restando gli ulteriori obblighi sotto descritti.

La nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza da parte del Consiglio di Amministrazione diviene efficace solo in seguito al rilascio da parte di ciascun membro di una formale accettazione per iscritto dell'incarico che contenga altresì una dichiarazione circa la sussistenza dei requisiti prescritti dal Modello ed in particolare quelli di eleggibilità, professionalità, autonomia e indipendenza.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza può rinunciare alla carica in qualsiasi momento, previa comunicazione da presentarsi per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed in copia conoscenza agli altri componenti.

In caso di sopravvenuta causa di decadenza dalla carica, il membro dell'OdV interessato deve darne immediata comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale ed agli altri membri dell'Organismo di Vigilanza medesimo. Anche in assenza della suddetta comunicazione, ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza che venga a conoscenza dell'esistenza di una causa di decadenza in capo ad un altro componente, deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al Consiglio di Amministrazione e per conoscenza al Collegio Sindacale per consentire al medesimo di adottare i necessari provvedimenti del caso.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il C.d.A. abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'OdV.

Durante l'eventuale periodo di *vacatio* per il verificarsi di uno degli eventi sopra delineati, i restanti membri dell'Organismo di Vigilanza restano in carica con l'onere di richiedere al Consiglio di Amministrazione di procedere tempestivamente alla nomina del membro mancante.

2.3 LA DEFINIZIONE DEI COMPITI E DEI POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

La disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto stabilisce espressamente che i compiti dell'OdV sono la vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché la cura del suo aggiornamento.

In particolare, l'OdV dovrà svolgere i seguenti specifici compiti:

- a) **vigilare sul funzionamento del Modello e sull'osservanza delle prescrizioni ivi contenute** da parte dei Destinatari, verificando la coerenza tra i comportamenti concreti ed il Modello definito, proponendo l'adozione degli interventi correttivi e l'avvio dei procedimenti disciplinari nei confronti dei soggetti interessati. Più precisamente dovrà:
 - verificare l'adeguatezza delle soluzioni organizzative adottate per l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione degli amministratori e dei

procuratori, provvedimenti disciplinari, ecc.), avvalendosi delle competenti strutture aziendali e/o del Gruppo;

- attivare le procedure previste per l'implementazione del sistema di controllo;
 - predisporre il piano periodico delle verifiche sull'adeguatezza e funzionamento del Modello;
 - effettuare verifiche periodiche, nell'ambito del piano approvato, sulle attività od operazioni individuate nelle aree a rischio;
 - effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici e rilevanti posti in essere dalla Società nelle aree di rischio nonché sul sistema dei poteri al fine di garantire la costante efficacia del Modello;
 - promuovere incontri periodici con il Collegio Sindacale, il Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance e il Revisore legale per consentire lo scambio di informazioni rilevanti ai fini della vigilanza sul funzionamento del Modello;
 - promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e monitorarne l'attuazione;
 - disciplinare adeguati meccanismi informativi, prevedendo una casella di posta elettronica ed identificando le informazioni che devono essere trasmesse all'OdV o messe a sua disposizione;
 - raccogliere, esaminare, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
 - segnalare al Group General Counsel eventuali gap o criticità relativi alla “Policy sull'utilizzo e la gestione del sistema di violazioni del Gruppo Autogrill”;
 - segnalare tempestivamente all'organo dirigente (Consiglio di Amministrazione), per gli opportuni provvedimenti disciplinari da irrogare con il supporto delle funzioni competenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società delle quali sia venuto a conoscenza e proporre le eventuali sanzioni di cui al capitolo 3 del Modello;
 - verificare che le violazioni del Modello siano effettivamente ed adeguatamente sanzionate nel rispetto del sistema sanzionatorio adottato da Autogrill.
- b) **vigilare sull'opportunità di aggiornamento del Modello**, informando nel caso il Consiglio di Amministrazione, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione all'ampliamento del novero dei Reati che comportano l'applicazione del Decreto, evidenze di gravi violazioni del medesimo da parte dei Destinatari, ovvero significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa. In particolare l'Organismo di Vigilanza dovrà:
- monitorare l'evoluzione della normativa di riferimento e verificare l'adeguatezza del

Modello a tali prescrizioni normative, con il supporto della *Funzione Group Compliance*, segnalando al Consiglio di Amministrazione le possibili aree di intervento;

- predisporre attività idonee a mantenere aggiornata la mappatura delle aree a rischio, secondo le modalità e i principi seguiti nell'adozione del presente Modello con il supporto della *Funzione ERM*;
- vigilare sull'adeguatezza e sull'aggiornamento dei Protocolli rispetto alle esigenze di prevenzione dei Reati e verificare che ogni parte che concorre a realizzare il Modello sia e resti rispondente e adeguata alle finalità del Modello come individuate dalla legge, a tal fine potendosi avvalere delle informazioni e della collaborazione da parte delle strutture societarie competenti (*Funzione Internal Audit*);
- valutare, nel caso di effettiva commissione di Reati e di significative violazioni del Modello, l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso;
- presentare al Consiglio di Amministrazione le proposte di adeguamento e modifica del Modello. L'adozione di eventuali modifiche è infatti di competenza dell'organo dirigente, il quale appunto, a mente dell'art. 6 comma 1 lett. A), ha la responsabilità diretta dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello stesso;
- verificare l'effettività e la funzionalità delle modifiche del Modello adottate dal Consiglio di Amministrazione.
- Nello svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo l'OdV, senza la necessità di alcuna preventiva autorizzazione:
- avrà libero accesso a tutte le strutture e gli uffici della Società, potrà interloquire con qualsiasi soggetto operante nelle suddette strutture ed uffici ed accedere ed acquisire liberamente tutte le informazioni, i documenti e i dati che ritiene rilevanti. In caso di diniego motivato da parte dei referenti destinatari delle richieste, l'OdV predisporrà un'apposita relazione da trasmettersi al Consiglio di Amministrazione;
- potrà richiedere l'accesso a dati ed informazioni nonché l'esibizione di documenti ai componenti degli organi sociali, alla società di revisione, ai Soggetti Terzi ed in generale a tutti i Destinatari del Modello. Con specifico riferimento ai Soggetti Terzi, l'obbligo ad ottemperare alle richieste dell'OdV deve essere espressamente previsto nei singoli contratti stipulati dalla Società;
- potrà effettuare ispezioni periodiche nelle varie direzioni e funzioni aziendali, anche con riferimento a specifiche operazioni (anche in corso di svolgimento) poste in essere dalla Società.

Laddove ne ravvisi la necessità, in funzione della specificità degli argomenti trattati, l'OdV può avvalersi del supporto delle strutture aziendali istituzionalmente dotate di competenze tecniche e risorse, umane e operative, idonee a garantire lo svolgimento su base continuativa delle verifiche, delle analisi e degli altri adempimenti necessari, ovvero di consulenti esterni.

Ai fini di un pieno e autonomo svolgimento dei propri compiti, all'OdV è assegnato un budget annuo adeguato, proposto dall'Organismo stesso e approvato con delibera dal Consiglio di Amministrazione, che dovrà consentire all'OdV di svolgere i suoi compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

Per tutti gli altri aspetti, l'OdV, al fine di preservare la propria autonomia ed imparzialità, provvederà ad autoregolamentarsi attraverso la formalizzazione, nell'ambito di un regolamento, di una serie di norme che ne garantiscano il miglior funzionamento (quali la calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e la disciplina dei flussi informativi) e disciplinino nel dettaglio le attività di propria competenza. L'OdV trasmetterà, per informazione, copia del regolamento citato al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società.

2.4 I FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

A norma dell'art. 6, comma 2, lettera d), del d.lgs. 231/2001, tra le esigenze cui deve rispondere il Modello è specificata la previsione di "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli".

L'OdV deve essere informato da parte dei Destinatari del Modello in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del Decreto o che comunque rappresentano infrazioni alle regole societarie. Del pari, all'OdV deve essere trasmesso ogni documento che denunci tali circostanze.

In particolare, al fine di una più efficace e concreta attuazione di quanto previsto nel Modello, la Società si avvale dei Responsabili delle Direzioni aziendali, che sono coloro che hanno la responsabilità operativa di ciascun ambito di attività aziendale e la responsabilità di garantire l'osservanza del Modello 231.

Tali soggetti avranno la responsabilità di:

- garantire, da parte dei Destinatari sottoposti alla loro direzione e vigilanza, il rispetto e l'applicazione dei principi e delle regole di condotta definiti nel Modello, nei Protocolli di decisione e nel Codice Etico;
- supportare l'OdV nell'esercizio dei compiti e delle attività connesse alle responsabilità ad esso attribuite, interfacciandosi con il medesimo e assicurando flussi informativi periodici che evidenzino anomalie, eccezioni e deroghe riscontrate nell'ambito delle proprie attività di verifica e controllo.

È stato pertanto istituito un obbligo di informativa verso l'OdV, che si concretizza in flussi informativi periodici e segnalazioni occasionali:

- a) Flussi informativi periodici: informazioni, dati e notizie circa l'aderenza ai principi di controllo e comportamento sanciti dal Modello, dal Codice Etico e dai Protocolli, trasmessi all'OdV dai Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali coinvolti nelle attività

sensibili 231, nei tempi e nei modi che sono definiti e comunicati dall'OdV medesimo.

Con cadenza annuale i Responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali operanti nelle Aree Sensibili 231, mediante un processo di autodiagnosi complessivo sull'attività svolta, attestano il livello di attuazione del Modello, con particolare attenzione al rispetto dei principi di controllo e comportamento identificati negli specifici Protocolli.

Attraverso questa formale attività di autovalutazione, evidenziano le eventuali criticità nei processi gestiti e gli eventuali scostamenti rispetto alle indicazioni dettate dal Modello e/o dai Protocolli, con l'evidenziazione delle azioni e delle iniziative adottate o al piano per la soluzione di dette criticità.

Sono inoltre previsti flussi di rendicontazione ordinari verso l'Organismo di Vigilanza da parte del Datore di Lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008, incentrati su relazioni periodiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

- b) Segnalazioni occasionali: informazioni di qualsiasi genere, non rientranti nella categoria precedente, provenienti da tutti i Destinatari del presente Modello, attinenti a eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello o comunque conseguenti a comportamenti non in linea con le regole adottate dalla Società nonché inerenti alla commissione di Reati, che possano essere ritenute utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'OdV.

Inoltre, ogni dirigente o dipendente deve presentare, a tutela della integrità della Società, segnalazioni circostanziate di comportamenti non conformi ai principi e alle previsioni del presente Modello 231.

In particolare, deve essere segnalata all'OdV qualsiasi condotta illecita, rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e fondata su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché qualsiasi violazione del presente Modello 231, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

I segnalanti sono garantiti contro qualsiasi ritorsione, discriminazione e penalizzazione (diretta o indiretta), per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione; l'OdV sarà tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante, sia nella fase di invio sia in tutte le successive attività di gestione della segnalazione, fatti salvi gli obblighi di legge e le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Tuttavia, Autogrill incoraggia le Persone di Autogrill a non effettuare denunce in forma anonima, in quanto le segnalazioni nominative agevolano l'interazione con il segnalante e la richiesta di chiarimenti allo stesso, assicurando, al contempo, massima tutela e riservatezza per il segnalante e protezione dalle segnalazioni ritorsive e/o diffamatorie.

È parimenti garantita la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Inoltre, tutte le Funzioni aziendali devono tempestivamente riferire all'OdV ogni informazione

rilevante per il rispetto e il funzionamento del Modello e precisamente:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per gli illeciti per i quali è applicabile il d.lgs. 231/2001, qualora tali indagini coinvolgano la Società o comunque i Destinatari del Modello;
- i provvedimenti e/o le notizie aventi ad oggetto l'esistenza di procedimenti amministrativi o controversie civili di rilievo, fatti comunque salvi gli obblighi di segreto imposti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, relative a richieste o iniziative di Autorità indipendenti, dell'amministrazione finanziaria, del Ministero dell'Ambiente, di amministrazioni locali, ai contratti con la Pubblica Amministrazione, alle richieste e/o alla gestione di finanziamenti pubblici;
- le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società dal personale in caso di avvio di procedimenti penali o civili nei loro confronti per i Reati di cui al Decreto 231;
- le notizie relative alle violazioni del Modello, con evidenza delle iniziative sanzionatorie assunte ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti e le relazioni preparati dai responsabili delle varie Direzioni/Funzioni aziendali nonché dal Collegio Sindacale, dal Comitato Controllo e Rischi e Corporate Governance, dalla Società di Revisione da cui emergono o possano emergere carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio della Società o comunque comportamenti non conformi alle norme di cui al Decreto 231 e che incidano sull'osservanza del Modello;
- tutte quelle informazioni, anche se non ritenute critiche, che siano previste dalle singole procedure aziendali e dai Protocolli di decisione.

In ogni caso, con riferimento al predetto elenco di informazioni, è demandato all'Organismo di Vigilanza il compito di richiedere, se necessario od opportuno, eventuali modifiche ed integrazioni delle informazioni da fornirsi.

Il processo di gestione delle segnalazioni è dettagliatamente descritto nella *“Policy sull'utilizzo e la gestione del sistema di violazioni del Gruppo Autogrill”*, che integra il presente Modello 231 e costituisce un protocollo trasversale di comportamento che deve essere applicato da tutti i dirigenti e i dipendenti di Autogrill.

In particolare, è istituito un canale informativo dedicato per agevolare la presentazione delle segnalazioni e il relativo flusso di comunicazioni e informazioni in ambito MOG 231 e ogni segnalazione deve essere presentata utilizzando **in via prioritaria**, l'e-mail indirizzata a:

- Organismo di Vigilanza alla casella di posta elettronica organismodivigilanza@autogrill.net;
oppure

- tramite **posta ordinaria** indirizzata a:

Autogrill S.p.A., Centro Direzionale Milanofiori Strada 5 - Palazzo Z
20089 - Rozzano (MI) - Italia

All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV valuta le segnalazioni e le informazioni ricevute e le eventuali conseguenti iniziative da porre in essere, in conformità a quanto previsto dal sistema disciplinare interno, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto l'eventuale decisione e dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie.

Inoltre, così come previsto dalla *“Policy sull'utilizzo e la gestione del sistema di violazioni del Gruppo Autogrill”* sono disponibili anche i canali messi a disposizione dal Gestore del Sistema (Navex Global. Inc.) di segnalazione (**piattaforma web** o **hotline** dedicata) e in caso di impossibilità di utilizzo del sistema Navex, le segnalazioni possono essere inoltrate all'e-mail indirizzata a:

- Comitato Etico alla casella di posta elettronica ethics.committee@autogrill.net

oppure

- tramite **posta ordinaria** indirizzata a:

Autogrill S.p.A., Centro Direzionale Milanofiori Strada 5 - Palazzo Z
20089 - Rozzano (MI) - Italia

All'attenzione del Comitato Etico

Tutte le informazioni, documentazioni, segnalazioni, *report*, previsti nel presente Modello sono archiviate sia in modalità elettronica sia cartacea dall'OdV e in un'apposita sezione della Intranet aziendale con accesso profilato; l'OdV avrà cura di mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

L'accesso al *database* è consentito esclusivamente all'OdV.

2.5 L'ATTIVITÀ DI REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Come sopra già precisato, al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività, in modo continuativo, all'Amministratore Delegato e, periodicamente al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* e al Collegio Sindacale.

Segnatamente, semestralmente l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi e *Corporate Governance* ed al Collegio Sindacale una dettagliata relazione sui seguenti aspetti:

- una descrizione degli eventi significativi che rilevano ai fini del d.lgs. 231/2001;
- l'evoluzione della normativa riguardante il d.lgs. 231/2001;
- lo stato di fatto sull'aggiornamento del Modello;
- le segnalazioni ricevute dall'OdV;
- le evidenze contenute nei flussi informativi ricevuti dall'OdV in merito alle aree di rischio;
- le attività svolte;
- il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- i rapporti con gli organi giudiziari rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001;
- le conclusioni in merito al funzionamento, osservanza ed aggiornamento del Modello.

In caso di gravi anomalie nel funzionamento e nell'osservanza del Modello o di violazioni di prescrizioni dello stesso, l'OdV riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Delegato.

L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà, a sua volta, fare richiesta - qualora lo reputi opportuno o comunque ne ravvisi la necessità - di essere sentito da tale organo per riferire su particolari eventi o situazioni relative al funzionamento e al rispetto del Modello, sollecitando, se del caso, un intervento da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione. Inoltre, l'OdV, se ritenuto necessario ovvero opportuno, potrà chiedere di esser convocato dal Collegio Sindacale.

A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, l'OdV ha inoltre la possibilità di chiedere chiarimenti o informazioni direttamente al Presidente ed ai soggetti con le principali responsabilità operative.

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

3. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'idoneità del Modello a prevenire i Reati indicati dal D.Lgs. 231/2001, è opportuno che il Modello individui in via esemplificativa e sanzioni i comportamenti che possono favorire la commissione di Reati.

Ciò in quanto l'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/2001, nell'elencare gli elementi che si devono rinvenire all'interno dei modelli predisposti dagli Enti, alla lettera e) espressamente prevede che l'Ente abbia l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello"*.

Resta comunque fermo che, anche qualora un certo comportamento non sia previsto fra i comportamenti di seguito individuati, ove risulti in violazione del Modello potrà comunque essere oggetto di sanzione.

3.1 LE FUNZIONI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

La Società, al fine di indurre i soggetti che agiscono in nome o per conto di Autogrill ad operare nel rispetto del Modello, ha istituito un sistema disciplinare specifico, volto a punire tutti quei comportamenti che integrino violazioni del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli di decisione, attraverso l'applicazione di sanzioni specifiche derivanti da un raccordo tra le previsioni della normativa giuslavoristica ed i principi e le finalità del Modello.

Tale sistema disciplinare si rivolge quindi a tutti i soggetti che collaborano con Autogrill in qualità di lavoratori dipendenti (dirigenti, non dirigenti e parasubordinati), amministratori, sindaci, lavoratori autonomi, collaboratori e consulenti terzi che operano per conto o nell'ambito della Società e tutti coloro che hanno rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di qualsiasi prestazione lavorativa.

L'OdV, qualora rilevi nel corso della sua attività di verifica e controllo una possibile violazione del Modello, del Codice Etico o dei Protocolli – e, in particolare, la violazione delle misure di tutela del segnalante previste dal presente Modello 231, ovvero la effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate - darà impulso al procedimento disciplinare contro l'autore della potenziale infrazione, in misura autonoma rispetto ad eventuali azioni penali dell'autorità giudiziaria a carico dell'autore nonché in relazione a ogni altra eventuale azione che risulti opportuna o necessaria (es. azione risarcitoria).

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di privacy e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

L'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà ispirarsi ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

3.2 I DESTINATARI DEL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, così come il Modello, si rivolge a tutti i Destinatari, e precisamente ai componenti degli organi sociali (Amministratori e Sindaci), ai dirigenti, al personale dipendente e ai Soggetti Terzi.

3.3 LE SANZIONI

3.3.1. MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

Le violazioni delle regole comportamentali previste dal Modello e dal Codice Etico commesse dai lavoratori dipendenti costituiscono inadempimento contrattuale e pertanto potranno comportare l'adozione di sanzioni disciplinari, nei limiti stabiliti dal Contratto Collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

In particolare, il C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del settore turismo (22.01.1999), che disciplina il rapporto di lavoro tra Autogrill ed i suoi dipendenti, all'art. 118 stabilisce l'applicazione dei seguenti provvedimenti disciplinari a fronte di inadempimenti contrattuali:

- a) rimprovero verbale;
- b) rimprovero scritto;
- c) multa;
- d) sospensione;
- e) licenziamento.

Restano ferme, e si intendono qui richiamate, tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. **"Statuto dei Lavoratori"**) in relazione all'esposizione del codice disciplinare ed all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni.

In conformità a quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori, la tipologia e l'entità della sanzione saranno individuate tenendo conto della gravità dell'infrazione, della recidività della inosservanza e/o del grado di colpa, valutando in particolare:

- l'intenzionalità e le circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- il ruolo e il livello di responsabilità gerarchica ed autonomia del dipendente;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori in accordo tra loro nel determinare la violazione;
- eventuali simili precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- le conseguenze in capo alla Società, l'entità del danno o del pericolo, come conseguenza dell'infrazione, per la Società e per i portatori di interesse della Società stessa.

Alla notizia di violazione delle regole di comportamento del Modello e del Codice Etico da parte di un dipendente non dirigente, l'OdV informa la *Funzione Group Compliance* per l'adozione delle opportune iniziative. Lo svolgimento del procedimento sarà affidato alla *Funzione Group Compliance* che con il supporto delle Funzioni competenti, identificherà la sanzione a norma di legge e di contratto.

3.3.2 MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIRIGENTE

Il rispetto da parte dei dirigenti di Autogrill delle disposizioni previste dal Modello e dal Codice Etico così come l'adempimento dell'obbligo di far rispettare quanto previsto dai citati documenti, costituiscono elementi fondamentali del rapporto sussistente tra essi e la Società.

Ogni dirigente riceverà copia del Modello e dei suoi Allegati e, in caso di accertata adozione da parte di un dirigente di un comportamento non conforme a quanto previsto dal Modello, o qualora sia provato che lo stesso abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione del Modello e del Codice Etico, la Società applicherà nei confronti del dirigente la sanzione che riterrà più idonea, in ragione della gravità e/o recidività della condotta del dirigente e comunque sulla base di quanto previsto dallo Statuto dei Lavoratori e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti.

In particolare, potranno essere applicate nei confronti dei dirigenti le seguenti sanzioni:

- il dirigente incorre nel biasimo scritto e l'intimazione a conformarsi alle disposizioni del Modello;
- il dirigente incorre nella sospensione a titolo cautelare dalla prestazione lavorativa - fermo il diritto dello stesso dirigente alla retribuzione, nonché, sempre in via provvisoria ed eventuale per un periodo non superiore a tre mesi, l'adibizione ad incarichi diversi, nel rispetto dell'art. 2103 del Codice Civile;
- il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa.

Resta salvo il diritto della Società a richiedere il risarcimento del maggior danno subito a causa del comportamento del dirigente.

Al dirigente potranno inoltre essere revocate le procure o le deleghe eventualmente conferitegli.

La tipologia e l'entità della sanzione sarà individuata tenendo conto della gravità dell'infrazione, della recidività della inosservanza e/o del grado di colpa, valutando in particolare:

- l'intenzionalità e le circostanze, attenuanti o aggravanti, del comportamento complessivo;
- il ruolo, il livello di responsabilità gerarchica e l'autonomia del dipendente;
- l'eventuale condivisione di responsabilità con altri lavoratori in accordo tra loro nel determinare la violazione;
- eventuali simili precedenti disciplinari, nell'ambito del biennio previsto dalla legge;
- la rilevanza degli obblighi violati;
- le conseguenze in capo alla Società, l'entità del danno o del pericolo, come conseguenza dell'infrazione, per la Società e per i portatori di interesse della Società stessa.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono grave inadempimento la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV in ordine alla commissione dei Reati rilevati, ancorché tentata, e la violazione degli obblighi di sorveglianza nei confronti dei sottoposti.

Alla notizia di violazione delle regole di comportamento del Modello e del Codice Etico da parte di un dirigente, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione per l'adozione delle opportune iniziative. Lo svolgimento del procedimento sarà affidato all'Amministratore Delegato, che provvederà a comminare la sanzione a norma di legge e di contratto.

3.3.3 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure richiamate dal Modello e dal Codice Etico da parte degli amministratori della Società è sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione ed in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) la sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;
- b) la revoca delle deleghe eventualmente conferite all'amministratore;
- c) la decurtazione degli emolumenti all'amministratore senza deleghe;
- d) la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di revoca di cui all'art. 2383 del Codice Civile.

In particolare si prevede che:

- il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, disponga la sospensione dalla carica (per un periodo compreso tra 1 mese e 6 mesi) o la revoca delle deleghe (con la conseguente decurtazione degli emolumenti), nei confronti dell'Amministratore con deleghe che:
 - adottati comportamenti non coerenti con il Modello e con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
 - adottati, nell'espletamento delle attività di cui alle Aree Sensibili 231, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure richiamate nel Modello e nel Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, disponga la sospensione dalla carica (per un periodo compreso tra 1 mese e 6 mesi) o la decurtazione degli emolumenti nei confronti dell'Amministratore senza deleghe che:
 - adottati comportamenti non coerenti con il Modello o con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
 - adottati, nell'espletamento delle attività di cui alle Aree Sensibili 231, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure contenute o richiamate nel Modello e nel Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- l'Assemblea adotti il Provvedimento di Revoca di cui all'art. 2383 Cod. Civ. nei confronti dell'Amministratore che, nell'espletamento delle attività nelle Aree Sensibili 231, assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello e nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di

concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della Società di promuovere, ex art. 2393 c.c., l'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori in questione.

Ove l'Amministratore sia inoltre munito di procura con potere di rappresentare all'esterno la Società, l'irrogazione della sanzione disciplinare comporterà anche la revoca automatica della procura stessa.

3.3.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI SINDACI

La messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni ed alle procedure richiamate dal Modello e dal Codice Etico da parte dei Sindaci della Società è sanzionata, a seconda della gravità dell'infrazione ed in considerazione della particolare natura del rapporto, con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) la diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- b) la sospensione dalla carica per un periodo compreso tra un mese e sei mesi;
- c) la convocazione dell'Assemblea per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2400 Cod. Civ. (revoca), che deve essere successivamente approvato con decreto dal Tribunale, sentito il Sindaco stesso.

In particolare, si prevede che:

- il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità della violazione, diffidi al puntuale rispetto delle previsioni o sospenda dalla carica (per un periodo compreso tra un mese e sei mesi) il Sindaco che:
 - adotti comportamenti non coerenti con il Modello e con il Codice Etico, compiendo atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio;
 - adotti, nell'espletamento delle attività di cui alle Aree Sensibili 231, un comportamento non conforme alle prescrizioni ed alle procedure richiamate nel Modello e nel Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un Reato sanzionato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- l'Assemblea adotti il Provvedimento di Revoca di cui all'art. 2400 Cod. Civ. nei confronti del Sindaco che assuma un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni o delle previsioni contenute o richiamate nel Modello e nel Codice Etico e tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari sopra citate non esclude la facoltà della Società di promuovere, ex art. 2407, comma 3 Cod. Civ., l'azione di responsabilità nei confronti dei Sindaci.

3.3.5 MISURE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TERZI

Ogni comportamento posto in essere da Soggetti Terzi esterni alla Società che, in contrasto con la legge e con il Codice Etico, sia suscettibile di comportare il rischio di commissione di uno degli illeciti per i quali è applicabile il Decreto, determinerà, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi commerciali, la risoluzione anticipata del rapporto contrattuale, fatta salva l'ulteriore riserva di risarcimento dinanzi alle competenti sedi giudiziarie, qualora da tali comportamenti derivino danni concreti alla Società.

Tali comportamenti saranno valutati dall'Organismo di Vigilanza che, sentito il parere del responsabile della Direzione/Funzione aziendale che ha richiesto l'intervento del Soggetto Terzo, riferirà tempestivamente all'Amministratore Delegato e, nei casi più gravi, all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

4. DIFFUSIONE DEL MODELLO

Il regime della responsabilità amministrativa previsto dalla normativa di legge e l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di Autogrill formano un sistema che deve trovare nei comportamenti operativi dei Destinatari una coerente ed efficace risposta.

Al riguardo è fondamentale un'attività di comunicazione e di formazione finalizzata a favorire la diffusione di quanto stabilito dal Decreto e dal Modello organizzativo adottato nelle sue diverse componenti, affinché la conoscenza della materia e il rispetto delle regole che dalla stessa discendono costituiscano parte integrante della cultura professionale di ciascun dipendente e collaboratore.

Autogrill ha quindi strutturato un piano di comunicazione interna, informazione e formazione rivolto a tutti i dipendenti aziendali ma diversificato a seconda dei Destinatari cui si rivolge, che ha l'obiettivo di creare una conoscenza diffusa e una cultura aziendale adeguata alle tematiche in questione, mitigando così il rischio della commissione di illeciti.

Il piano è gestito dalle competenti strutture aziendali, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza. In particolare, per ciò che concerne la **comunicazione** si prevede:

- una comunicazione iniziale ai dipendenti circa l'adozione della presente versione del Modello;
- la diffusione del Modello e del Codice Etico sulla intranet aziendale;
- per tutti coloro che non hanno accesso alla intranet, la messa a disposizione del Modello e del Codice Etico con mezzi alternativi;
- l'adozione di idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche al Modello e/o al Codice Etico e/o ai Protocolli.

Relativamente ai meccanismi di **informazione**, si prevede che:

- ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società venga messa a disposizione copia del Modello e del Codice Etico in un'apposita sezione della intranet aziendale, il cui accesso è a loro riservato al momento dell'accettazione della carica;
- siano fornite ai Soggetti Terzi, da parte dei procuratori aventi contatti istituzionali con gli stessi, con metodologia approvata dalla *Funzione Group Compliance* e dall'Organismo di Vigilanza, apposite informative sui principi e sulle politiche adottate da Autogrill - sulla base del presente Modello e del Codice Etico -, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alla normativa vigente ovvero ai principi etici adottati possano avere con riguardo ai rapporti contrattuali, al fine di sensibilizzarli all'esigenza della Società a che il loro comportamento sia conforme alla legge, con particolare riferimento a quanto disposto dal d.lgs. 231/2001;
- i neo assunti ricevano, all'atto dell'assunzione, unitamente alla prevista restante documentazione, copia del Modello e del Codice Etico e la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione attesti la consegna dei documenti, l'integrale conoscenza dei medesimi e l'impegno ad osservare le relative prescrizioni.

Per quanto infine concerne la **formazione**, è previsto un piano di formazione avente l'obiettivo di far conoscere a tutti i dirigenti e dipendenti della Società i contenuti del Decreto, il nuovo Modello e il Codice Etico.

Il piano di formazione, costruito e gestito dalla *Funzione Group Compliance* in coordinamento con l'OdV, tiene in considerazione molteplici variabili, quali in particolare:

- i target (i destinatari degli interventi, il loro livello e ruolo organizzativo),
- i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone);
- gli strumenti di erogazione (aula, e-learning).

Il piano prevede:

- una formazione di base con modalità e-learning per tutto il personale, che consente la divulgazione tempestiva e capillare dei contenuti comuni a tutto il personale arricchito da test di autovalutazione ed apprendimento;
- moduli di approfondimento in caso di aggiornamenti normativi o procedurali interni.

5. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

L'attività di aggiornamento, intesa sia come integrazione sia come modifica, è volta a garantire l'adequatezza e l'idoneità del Modello, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei Reati indicati dal d.lgs. 231/2001.

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Autogrill, nella cui competenza rientrano le modifiche ed integrazioni dello stesso che si rendano opportune o necessarie, in

relazione a;

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello adottato;
- modifiche normative che comportano l'estensione della responsabilità amministrativa degli Enti ad altre tipologie di Reato per le quali si reputi sussistente un rischio di commissione nell'interesse o a vantaggio della Società;
- significative modifiche intervenute nella struttura organizzativa, nel sistema dei poteri e nelle modalità operative di svolgimento delle attività a rischio e dei controlli a presidio delle stesse.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello e dei suoi Allegati che non rientrano nei casi sopra elencati potranno essere presentate dall'Organismo di Vigilanza per la formale approvazione all'Amministratore Delegato, che ha l'obbligo di comunicare formalmente al Consiglio di Amministrazione le modifiche apportate.

6. PRINCIPI DI INDIRIZZO ALLE SOCIETA' DEL GRUPPO IN MATERIA DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Le società italiane controllate di Autogrill e facenti parte del medesimo Gruppo dovranno dotarsi di un proprio "Modello di Organizzazione e Gestione", in linea con le prescrizioni del Decreto, sulla base delle singole realtà di ciascuna di esse e, in particolar modo, alle specifiche Aree Sensibili 231 individuate al loro interno, al fine di assicurare la definizione e l'implementazione di misure di prevenzione dei Reati contemplati dalla normativa rilevante.

Ciascuna di dette società controllate dovrà provvedere all'istituzione del proprio Organismo di Vigilanza ex art. 6, primo comma, lett. b) del Decreto, con tutte le relative attribuzioni di competenze e responsabilità.

Le altre società del Gruppo, aventi sede legale all'estero, procederanno secondo la normativa locale in materia di responsabilità amministrativa degli Enti, se esistente, o adotteranno necessari mezzi finalizzati ad impedire la commissione dei reati contemplati dalla normativa rilevante, anche in adesione ai principi e linee guida applicabili, ove emanati dalla Capogruppo.

L'Organismo di Vigilanza di ciascuna delle Società del Gruppo aventi sede in Italia:

1. potrà avvalersi, nell'espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, anche delle risorse allocate presso l'Organismo di Vigilanza di Autogrill S.p.A. sulla base di un predefinito rapporto contrattuale con lo stesso e nel rispetto dei vincoli di riservatezza, purché tale rapporto di collaborazione infra-gruppo non comporti un'insufficiente attribuzione delle risorse necessarie per l'attività di controllo di Autogrill S.p.A.;
2. si coordinerà con l'Organismo di Vigilanza di Autogrill S.p.A. con riferimento alle attività svolte.

PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

La Parte Speciale del Modello ha lo scopo di definire le regole di organizzazione, gestione e controllo che devono guidare la Società e tutti i Destinatari del Modello nello svolgimento delle attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i Reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.

Al fine di prevenire o di mitigare il rischio di commissione dei Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, la Società, oltre ad aver adottato un Codice Etico, ha definito Protocolli specifici di prevenzione per ciascuna delle Aree Sensibili 231.

Con riferimento a ciascuna di dette Aree Sensibili 231 sono stati individuati i profili di rischio di commissione delle specifiche fattispecie di Reato presupposto, individuati i soggetti a vario titolo coinvolti nella realizzazione delle attività, formulati principi di comportamento e di controllo per presidiare i rischi in oggetto ed individuate le modalità che devono essere osservate dai Destinatari del Modello per garantire un costante flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, affinché lo stesso possa efficacemente ed efficientemente svolgere la propria attività di controllo.

I principi su cui la Società si è basata nella redazione dei Protocolli sono i seguenti:

- attribuzione formale delle responsabilità;
- poteri di firma e poteri autorizzativi interni assegnati sulla base di regole formalizzate, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una chiara indicazione dei limiti di spesa;
- separazione di compiti e funzioni, volta ad evitare che ci sia identità di soggetti tra chi autorizza l'operazione, chi la effettua e ne dà rendiconto e chi la controlla;
- tracciabilità: deve essere ricostruibile la formazione degli atti e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate; ogni operazione deve essere documentata in tutte le fasi, di modo che sia sempre possibile l'attività di verifica e controllo. L'attività di verifica e controllo deve a sua volta essere documentata attraverso la redazione di verbali;
- archiviazione/tenuta dei documenti: i documenti riguardanti le attività dell'Area Sensibile 231 devono essere archiviati e conservati, a cura del Responsabile della Funzione interessata o del soggetto da questi delegato, con modalità tali da non consentire l'accesso a terzi che non siano espressamente autorizzati. I documenti approvati ufficialmente dagli organi sociali e dai soggetti autorizzati a rappresentare la Società verso i terzi non possono essere modificati, se non nei casi eventualmente indicati dalle procedure e comunque in modo che risulti sempre traccia dell'avvenuta modifica;

- riservatezza: l'accesso ai documenti già archiviati è consentito al Responsabile della Funzione e al soggetto da questi delegato. E' altresì consentito ai componenti del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, del Consiglio di Amministrazione e della società di revisione.
- Nell'ambito di ciascun Protocollo si rilevano:
- presupposti e obiettivi del documento;
- ambito di applicazione:
 - fattispecie di Reato;
 - attività relative alle Aree Sensibili 231;
 - soggetti coinvolti;
- principi di comportamento;
- principi di controllo;
- reporting all'Organismo di Vigilanza.

Per ciascun protocollo di prevenzione deve essere individuato un responsabile, che garantisca il rispetto e l'applicazione delle regole di condotta e dei controlli definiti nel documento, ne curi l'aggiornamento e informi l'Organismo di Vigilanza di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle attività sensibili di sua pertinenza, in conformità con quanto previsto nella Parte Generale. Tale soggetto, generalmente, coincide con il responsabile della Direzione/Funzione all'interno della quale si svolgono le attività di cui all'Area Sensibile 231 o, comunque, una parte significativa di queste.

2. PROTOCOLLI DI DECISIONE

Gli specifici Protocolli di decisione definiti per ciascuna Area Sensibile 231 sono:

- Stipulazione di contratti, accordi e convenzioni con controparti pubbliche e private;
- Gestione delle consulenze e degli incarichi professionali a terzi;
- Gestione delle informazioni privilegiate;
- Gestione dei conflitti di interesse;
- Gestione della contabilità e delle comunicazioni sociali ai soci e al pubblico previste per legge;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione omaggi, sponsorizzazioni e liberalità;

- Gestione rimborsi spese;
- Gestione dei rapporti con i soci, gli altri organi sociali e il Revisore legale;
- Gestione dei rapporti e degli adempimenti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di vigilanza;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Gestione degli approvvigionamenti di servizi/appalti;
- Gestione degli approvvigionamenti di beni;
- Proprietà intellettuale;
- Diritto d'autore;
- Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici per interventi formativi;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Gestione degli adempimenti ambientali;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Gestione dei sistemi informativi.



Allegato 1

Elenco dei reati presupposto

INDICE

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	1
B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI.....	12
C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	17
D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO	22
E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	27
F. REATI SOCIETARI.....	30
G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO	36
H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI.....	43
I. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	45
J. ABUSI DI MERCATO	51
K. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.....	53
L. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.....	55
M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.....	58
N. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.....	60
O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	64
P. REATI AMBIENTALI.....	65
Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.....	78
R. RAZZISMO E XENOFOBIA.....	80
S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI	81
T. REATI TRIBUTARI.....	83
U. CONTRABBANDO.....	88
V. REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE	95
W. REATI TRANSNAZIONALI.....	100

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

[artt. 24¹ e 25² D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 316-<i>bis</i> c.p. - "Malversazione di erogazioni pubbliche". <i>"Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni."</i>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote;	Art. 640-<i>bis</i> c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". <i>"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee."</i>

¹ Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha modificato l'articolo 24 del D. Lgs. n. 231/2001, introducendo tra i reati presupposto il reato di frode nelle pubbliche forniture ai sensi dell'art. 356 c.p. e il reato di frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 L. 898/1986, L'intervento normativo ha interessato anche la rubrica dell'articolo 24, che attualmente è stata modificata in "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture".

I reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis sono stati da ultimo modificati dal Decreto-legge n. 13/2022 "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili".

² La legge 9 gennaio 2019, n. 3 - Legge Anticorruzione ha introdotto significative modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa della società e degli enti prevista dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 con riferimento ai reati presupposto richiamati dagli artt. 25 e 25 ter. In particolare, nell'art. 25 del d.lgs. 231/01 è stato inserito il delitto di "Traffico di influenze illecite" (art. 346-bis c.p.).

Il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 ha successivamente modificato l'articolo 25 del D. Lgs. n. 231/2001, modificandone la rubrica in "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio" e introducendo la rilevanza ai fini della responsabilità amministrativa degli enti del reato di peculato di cui all'art. 314, comma 1 c.p., il reato di peculato mediante profitto dell'errore altrui di cui all'art. 316 c.p. e il reato di abuso d'ufficio di cui all'art. 323 c.p., quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzioni interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato". <i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito."</i>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Truffa (Art. 640, comma 2, n.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,	Art. 640 c.p. - "Truffa". <i>"Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; [2] se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7]."</i>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Frode informatica (Art. 640-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica". <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.</i> <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."</i>
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva:	Art. 356 c.p. - "Frode nelle pubbliche forniture". <i>"Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente³, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a Euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente⁴."</i>

³ Ex art. 355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", si intendono "obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, [facendo] mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio".

⁴ Ex art. 355 c.p. "Inadempimento di contratti di pubbliche forniture", "la pena è aumentata se la fornitura concerne:

1) sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Frode in agricoltura (Art. 2 L. 898/ 1986) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 2 L. 898/1986 - "Frode in agricoltura". <i>"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.</i> <i>Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.</i> <i>Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1."</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Concussione (Art. 317 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Art 317 c.p. - "Concussione". <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 318 c.p. - "Corruzione per l'esercizio della funzione". <i>"Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 600 quote; - da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Art. 319 c.p. - "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio". <i>"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."</i> Art. 319-bis c.p. - "Circostanze aggravanti". <i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 600 quote per il comma 1; - da 300 a 800 quote per il comma 2. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti	Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari". <i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	Art. 319-<i>quater</i> c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.</i> <i>Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (Art. 320 c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame	Art. 320 - "Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio" <i>"Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo."</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Pene per il corruttore (Art. 321 c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame Sanzione interdittiva: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	Art. 321 c.p. - "Pene per il corruttore" <i>"Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità."</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote per commi 1 e 3; - da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.	Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione". <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva solo per i commi 2 e 4: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	<i>soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i> <i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319."</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322- bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame	Articolo 322- bis c.p. – "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri" <i>"Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</i> <i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i> <i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i> <i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i> <i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i> <i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi."
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Traffico di influenze illecite (Art. 346- bis c.p.) Sanzione pecuniaria: da 100 a 200 quote.	Art. 346- bis c.p. - "Traffico di influenze illecite" "Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita."
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato (Art. 314 co. 1 c.p.)	Art. 314 c.p. co.1 - "Peculato"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altre fonti normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	<i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 316 c.p. - "Peculato mediante profitto dell'errore altrui" <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000."</i>
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Abuso d'ufficio (Art. 323 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 323 c.p. - "Abuso d'ufficio" <i>"Salvo che il fatto non costituisca un piu' grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."</i>

B. DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

[art. 24-*bis*⁵ D.Lgs. 231/2001]⁶

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 615-<i>ter</i> c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio."
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 617-<i>quater</i> c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche". "Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

⁵ La Legge 18 novembre 2019, n. 133 di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica" ha previsto l'inserimento nell'articolo 24 *bis* del D. Lgs. 231/2001 dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105.

⁶ Gli artt. 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*quater* e 617-*quinquies* sono stati così da ultimo modificati dalla L. 238/2021 – Legge Europea 2019-2020

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato."
Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-<i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 617-<i>quinquies</i> c.p. Detenzione, diffusione e installazione- abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche". "Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-<i>quater</i>."
Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 635-<i>bis</i> c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni."
Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 635-<i>ter</i> c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i>
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635- <i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 635- <i>quater</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i>
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635- <i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 635- <i>quinquies</i> c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità". <i>"Se il fatto di cui all'articolo 635-<i>quater</i> è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.</i> <i>Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata."</i>
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615- <i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria:	Art. 615- <i>quater</i> c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici". <i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 100 a 300 quote. Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'Art. 617-quater."</i>
Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-<i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote. Sanzione interdittiva: - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 615-<i>quinquies</i> c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico". <i>"Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329."</i>
Art. 24-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Documenti informatici (Art. 491-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art. 24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 491-<i>bis</i> c.p. - "Documenti informatici". <i>"Se alcuna delle falsità previste al presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-<i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote, salvo quanto previsto dall'art.24 per i casi di frode in danno dello Stato o di altro ente pubblico e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 640-<i>quinquies</i> c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica". <i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro."</i>
Art. 24- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni (art. 1, comma 11, del D.L. 105/2019) Sanzione pecuniaria: - fino a 400 quote.	Art. 1, comma 11, D.L. 105/2019. <i>"Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni."</i>

C. DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
[art. 24-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, escluso comma 6, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più".</i> <i>(omissis VI comma).</i> <i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."</i>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere (Art. 416, comma. 6, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;	Art. 416, comma. 6 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso". "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso". "Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<i>qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.</i> <i>Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà'.</i> <i>In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici."</i>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione". <i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo."</i>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990)	Art. 74 DPR 309/1990 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". <i>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<i>regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i> <i>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i> <i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i> <i>4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.</i> <i>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.</i> <i>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</i> <i>7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.</i> <i>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."</i>
Art. 24-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p. - "Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	

D. FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO
[art. 25-*bis* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". <i>"È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i> <i>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i> <i>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</i> <i>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</i> <i>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.</i> <i>La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i> <i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato."</i>
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Alterazione di monete (Art. 454 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete". <i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.) Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate". <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà."</i>
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". <i>"Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00."</i>
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 c.p.) Sanzione pecuniaria: - l'art. 25-bis D.Lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3.	Art. 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati". <i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.) Sanzione pecuniaria: - fino da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo". <i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00."</i>
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata". <i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c. 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote	Art. 464, c. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. (...)."</i>
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.2, c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote.	Art. 464, c. 2, c.p.) - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". (...). <i>Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo."</i>
Art. 25- <i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (Art. 473 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali". <i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-<i>bis</i> D.Lgs. 231/2001	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi". <i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i>

E. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
[art. 25-bis.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>bis</i> .1 D.Lgs. 231/2001	Turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032."</i>
Art. 25- <i>bis</i> .1 D.Lgs. 231/2001	Frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103."</i>
Art. 25- <i>bis</i> .1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032."</i>
Art. 25- <i>bis</i> .1 D.Lgs. 231/2001	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517 c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 20.000."</i>
Art. 25- <i>bis</i> .1 D.Lgs. 231/2001	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517- <i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517- <i>ter</i> c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale". <i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-<i>ter</i>, secondo comma, e 517-bis, secondo comma."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale."</i>
Art. 25- <i>bis</i> .1 D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (Art. 517-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 517-<i>quater</i> c.p. - "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari". <i>"Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i> <i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i> <i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari."</i>
Art. 25- <i>bis</i> .1 D.Lgs. 231/2001	Illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 513-<i>bis</i> c.p. - "Illecita concorrenza con minaccia o violenza". <i>"Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici."</i>
Art. 25- <i>bis</i> .1 D.Lgs. 231/2001	Frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 800 quote. Sanzione interdittiva:	Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali". <i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i> <i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	

F. REATI SOCIETARI
[art. 25-ter D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali". <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i> <i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2621-bis c.c. - "Fatti di lieve entità". <i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</i> <i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al precedente comma quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	False comunicazioni sociali delle Società quotate (Art. 2622 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 600 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2622 c.c. - "False comunicazioni sociali delle Società quotate". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i> 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi."
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Falso in prospetto (art. 2623 c.c.) (Abrogato)	-
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (Art. 2624 c.c.) (Abrogato)	-
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Impedito controllo (Art. 2625 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote per il comma 2; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo". "Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58."
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti". "Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 260 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione degli utili e delle riserve". "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato."

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante". <i>Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i> <i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i> <i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2629 c.c. - "Operazioni in pregiudizio dei creditori". <i>"Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i> <i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2629-bis - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi."</i> Art. 2391 (Interessi degli amministratori): <i>"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.</i> <i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione"</i>.
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)	Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale". <i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 200 a 360 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	<i>beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori". <i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 600 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 400 quote;	Art. 2635-bis c.c. - "Istigazione alla corruzione tra privati". <i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà,</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i> <i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 660 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea". <i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Aggiotaggio (Art. 2637 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio". <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni."</i>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote per il primo e il secondo comma; - in caso di conseguimento di un profitto di rilevante entità la sanzione è aumentata di un terzo.	Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza". <i>"Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.</i> <i>Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.</i> <i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</i> <i>Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza."</i>

G. DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO
[art. 25-*quater* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 270-<i>bis</i> c.p. - "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". <i>"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i> <i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i> <i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Assistenza agli associati (Art. 270-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 270-<i>ter</i> c.p. - "Assistenza agli associati" <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto."</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;	Art. 270-<i>quater</i> c.p. - "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale" <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-<i>quater</i>.1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 270-<i>quater</i>.1 c.p. - "Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo" <i>"Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni."</i>
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-<i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2.	Art. 270-<i>quinquies</i> c.p. - "Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale" <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<i>acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.</i> <i>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici."</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 270-sexies c.p. - "Condotte con finalità di terrorismo" <i>"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 280 c.p. - "Attentato per finalità terroristiche o di eversione" <i>"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</i> <i>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</i> <i>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</i> <i>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</i> <i>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi;	Art. 280-<i>bis</i> c.p. - "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</i> <i>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</i> <i>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</i> <i>Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 289-<i>bis</i> c.p. - "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione" <i>"Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i> <i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i> <i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.</i> <i>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</i> <i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma."</i>
Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2.	Art. 302 c.p. - "Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo" <i>"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</i> <i>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: (per il solo comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo (Convenzione dicembre 1999)	Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell'articolo 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo: Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo - dicembre 1999 "1. <i>Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i> <i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato;</i> <i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i> 2. <i><omissis></i> 3. <i>Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i> 4. <i>Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i> 5. <i>Commette altresì reato chiunque:</i> <i>a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;</i> <i>b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:</i> <i>i) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;</i> <i>ii) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo”.</i> Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc). ”

H. PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI
[art. 25-quater.1. D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art 25-quater.1 D.Lgs. 231/2001	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583- bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 583- bis c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". <i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i> <i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i> <i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i> <i>La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<i>genitore o dal tutore, rispettivamente:</i> <i>1) a decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;</i> <i>2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia."</i>

I. **DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**
[art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i> <i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."</i>
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Prostituzione minorile (Art. 600-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote per il comma 1; - da 200 a 700 per il comma 2. Sanzione interdittiva (per il comma 1) - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Art. 600-<i>bis</i> c.p. - "Prostituzione minorile". <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i> <i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i> <i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	Pornografia minorile (Art. 600-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2; - da 200 a 700 per i commi 3 e 4. Sanzione interdittiva (primo e secondo comma): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 600-<i>ter</i> c.p. - "Pornografia minorile". <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</i> <i>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</i> <i>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto."</i> <i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</i> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i> <i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.</i> <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.</i> <i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quiquies</i> D. Lgs. 231/2001	Detenzione di materiale pornografico (Art. 600-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 600-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione o accesso a materiale pornografico". <i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</i> <i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</i> <i>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000."</i>
Art. 25- <i>quiquies</i> D. Lgs. 231/2001	Pornografia virtuale (Art. 600-<i>quater.1</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma); - da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>). Sanzione interdittiva (se connesso ai delitti di cui al comma 1, lettere a) e b) dell'art. 25-<i>quiquies</i> D.Lgs. 231/01): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Articolo 600-<i>quater.1</i> c.p. - "Pornografia virtuale" <i>"Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i> <i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-<i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 600-<i>quinquies</i> c.p. - "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". <i>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937."</i>
Art. 25-<i>quinquies</i> D.Lgs. 231/2001	Tratta di persone (Art. 601 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 601 c.p. "Tratta di persone". <i>"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età. La pena per il comandante o l'ufficiale della nave nazionale o straniera, che commette alcuno dei fatti previsti dal primo o dal secondo comma o vi concorre, è aumentata fino a un terzo. Il componente dell'equipaggio di nave nazionale o straniera destinata, prima della partenza o in corso di navigazione, alla tratta è punito, ancorché non sia stato compiuto alcun fatto previsto dal primo o dal secondo comma o di commercio di schiavi, con la reclusione da tre a dieci anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 25-<i>quiquies</i> D.Lgs. 231/2001	Acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi". <i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni."</i>
Art. 25-<i>quiquies</i> D.Lgs. 231/2001	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 603-<i>bis</i> c.p. - "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</i> <i>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;</i> <i>2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</i> <i>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</i> <i>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<i>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</i> <i>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i> <i>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i> <i>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i> <i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i> <i>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i> <i>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</i> <i>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."</i>
Art. 25- <i>quiquies</i> D.Lgs. 231/2001	Adescamento di minorenni (Art. 609- <i>undecies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 700 quote. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unita' organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 609- <i>undecies</i> c.p.- "Adescamento di minorenni" <i>"Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-<i>quiquies</i>, 609-bis, 609-quater, 609-<i>quiquies</i> e 609-<i>octies</i>, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.</i> <i>La pena è aumentata:</i> <i>1) se il reato è commesso da più persone riunite;</i> <i>2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività;</i> <i>3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;</i> <i>4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore."</i>

J. ABUSI DI MERCATO

[art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001; 187-quinquies TUF]⁷

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs. 231/2001	Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 184 TUF - "Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate" <i>"1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</i> <i>acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</i> <i>comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;</i> <i>raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</i> <i>2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</i> <i>3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</i> <i>4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i> <i>5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010."</i>
Art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs. 231/2001	Manipolazione del Mercato (Art. 185 TUF)	Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato" <i>"1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è</i>

⁷ Gli artt. 184 e 185 del TUF sono stati così da ultimo modificati dalla L. 238/2021 – Legge Europea 2019-2020.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	<i>punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</i> <i>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i>
Art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs. 231/2001	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Art. 187-<i>bis</i> TUF) Sanzione pecuniaria: - da 20.000 a 15 milioni di Euro ovvero fino al quindici per cento del fatturato; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 187-<i>bis</i> TUF - "Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate" <i>"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.</i> <i>6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione."</i>
Art. 25- <i>sexies</i> D.Lgs. 231/2001	Manipolazione del mercato (Art. 187-<i>ter</i> TUF) Sanzione pecuniaria: - da 20.000 a 15 milioni di Euro ovvero fino al quindici per cento del fatturato; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.	Art. 187-<i>ter</i> TUF - "Manipolazione del mercato" <i>"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i> <i>2. Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.</i> <i>4. Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato."</i>

K. OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

[art. 25-septies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	Omicidio colposo (Art. 589 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, TUS; - da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo". <i>"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici."</i>
Art. 25-septies. D.Lgs. 231/2001	Lesioni personali colpose (Art. 590 co. 3 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose". <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	<i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i>

L. RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO
[art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001]⁸

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001	Ricettazione (Art. 648 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 648 - "Ricettazione". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516,00 a € 10.329,00. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato."</i>
Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001	Riciclaggio (Art. 648-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 648-<i>bis</i> - "Riciclaggio". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i>

⁸ Gli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 sono stati così da ultimo modificati dal D.Lgs. 185/2021 di attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-<i>ter</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 648-<i>ter</i> c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i>
Art. 25- <i>octies</i> D.Lgs. 231/2001	Autoriciclaggio (Art. 648-<i>ter.1</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote; - da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è	Art. 648-<i>ter.1</i> c.p. - "Autoriciclaggio". <i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da € 5.000,00 a €25.000,00 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da stacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i> <i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.</i> <i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i> <i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."</i>

M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI
[art. 25-octies. 1 D.Lgs. 231/2001]⁹

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies. 1 D.Lgs. 231/2001	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti; Frode informatica. (Art. 493-ter.; Art. 493-quater; 640-ter.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'articolo 493-ter. - sino a 500 quote per il delitto di cui all'articolo 493-quater e per il delitto di cui all'articolo 640-ter, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. - salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato piu' gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:	Art. 493-ter - "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti". <i>"Chiunque al fine di trarne profitto per sè o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sè o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonchè ordini di pagamento prodotti con essi.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato, nonchè del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."</i> Art. 493-quater - "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sè o a altri</i>

⁹ Articolo introdotto dal D.Lgs. 184/2021, attuativo della Direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	a) sino a 500 quote nel caso in cui il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; b) da 300 a 800 quote nel caso in cui il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi	<i>apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma e' sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonche' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non e' possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilita' di cui il reo ha la disponibilit� per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto."</i> Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica". <i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalit� su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a s� o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, � punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena � della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o � commesso con abuso della qualit� di operatore del sistema.</i> <i>La pena � della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto � commesso con furto o indebito utilizzo dell'identit� digitale in danno di uno o pi� soggetti.</i> <i>Il delitto � punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'et�, e numero 7."</i>

N. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
[art. 25-novies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171, primo comma, lettera a-bis e terzo comma L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 171 L. 633/1941 [Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] <i>"1. Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i> <i>(...);</i> <i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;</i> <i>(...).</i> <i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-bis L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;	Art. 171-bis l. 633/1941 <i>"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità".</i> <i>2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<i>mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-ter L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 171-ter L. 633/1941 <i>"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i> <i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i> <i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i> <i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i> <i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i> <i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i> <i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i> <i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i> <i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.</i> <i>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</i> <i>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i> <i>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i> <i>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</i> <i>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i> <i>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i> <i>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i> <i>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i> <i>b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;</i> <i>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i> <i>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici."</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-septies L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 171-septies L. 633/1941 <i>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</i> <i>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	<i>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge."</i>
Art. 25-novies D.Lgs. 231/2001	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 171-<i>octies</i> L. 633/1941) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 171-<i>octies</i> L. 633/1941 <i>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i> <i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."</i>

O. **INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**
[art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>decies</i> D.Lgs. 231/2001	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 377-<i>bis</i> c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."</i>

P. REATI AMBIENTALI

[art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Inquinamento ambientale (Art. 452-<i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.	Art. 452-<i>bis</i> c.p. - "Inquinamento ambientale" <i>"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:</i> <i>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;</i> <i>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</i> <i>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Disastro ambientale (Art. 452-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 452-<i>quater</i> c.p. - "Disastro ambientale" <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:</i> <i>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;</i> <i>2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</i> <i>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</i> <i>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata."</i>
Art. 25- <i>undecies</i>	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452- <i>quinqies</i> c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente"

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D.Lgs. 231/2001	(Art. 452- <i>quinquies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote.	<i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo."</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452- <i>sexies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 250 a 600 quote.	Art. 452- <i>sexies</i> c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà."</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Circostanze aggravanti (Art. 452- <i>octies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 1.000 quote.	Art. 452- <i>octies</i> c.p. - "Circostanze aggravanti" <i>"Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale."</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727- <i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 727- <i>bis</i> c.p. - "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733- <i>bis</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	Art. 733- <i>bis</i> c.p. - "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" <i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, parte terza, TUA (Art. 137 c. 2, 3 e 5 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote per i commi 3 e 5 primo periodo; - da 200 a 300 quote per i commi 2 e 5 secondo periodo. Sanzione interdittiva (solo c. 2 e 5 secondo periodo): - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5. <i>"2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da cinquemila euro a cinquantaduemila euro."</i> <i>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni."</i> <i>5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 c. 11 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 300 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;	Art. 137 D.Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11. <i>"11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni."</i> ART 103 (Scarichi sul suolo): <i>"1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</i> <i>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</i> <i>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</i> <i>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali,</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	<i>purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i> <i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i> <i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i> <i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i> <i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</i> <i>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. ”</i> <i>ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):</i> <i>"1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i> <i>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</i> <i>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità di scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</i> <i>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.</i> <i>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</i> <i>5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.</i> <i>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</i> <i>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</i> <i>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</i> <i>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</i> <i>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</i> <i>8-bis. Per gli interventi assoggettati a valutazione di impatto ambientale, nazionale o regionale, le autorizzazioni ambientali di cui ai commi 5 e 7 sono istruite a livello di progetto esecutivo e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione di impatto ambientale"</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili (Art. 137 c. 13 D.Lgs. 152/2006)	Art. 137 D.Lgs. 152/2006 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	<i>"13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (Art. 256 c. 1 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per la lettera a); - da 150 a 250 quote per la lettera b).	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1. <i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (Art. 256 c. 3, D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote per il primo periodo; - da 200 a 300 quote per il secondo periodo. Sanzione interdittiva per il secondo periodo: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3. <i>"Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Miscelazione di rifiuti pericolosi (Art. 256 c. 5 D.Lgs. 152/2006)	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 5. <i>"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (Art. 256 c. 6 primo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 256 D.Lgs. 152/2006 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 6 primo periodo. <i>"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 1 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - "Bonifica dei siti", c. 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (Art. 257 c. 2 D.Lgs. 152/06) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	Art. 257 D.Lgs. 152/2006 - "Bonifica dei siti", c. 2. <i>"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c. 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	Art. 258 D.Lgs. 152/2006 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", c. 4 secondo periodo. <i>"Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c. 1 D.Lgs. 152/2006)	Art. 259 D.Lgs. 152/2006 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1 <i>"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato"</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	<i>regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452- quaterdecies, c. 1 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 500 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	Art. 452- quaterdecies c.p. - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 1 <i>"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (Art. 452- quaterdecies, c. 2 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 800 quote.	Art. 452- quaterdecies c.p. - "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", c. 2. <i>"Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni."</i>
Art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001	False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260- bis c. 6 D.Lgs. 152/2006)	Art. 260- bis D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6. <i>"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (Art. 260- <i>bis</i> c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote	Art. 260- <i>bis</i> D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 7 secondo e terzo periodo. <i>"Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati."</i> Art. 260- <i>bis</i> D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8 primo periodo. <i>"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale."</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Alterazione fraudolenta di una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione da parte del trasportatore (Art. 260- <i>bis</i> c.8 secondo periodo D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 300 quote.	Art. 260- <i>bis</i> D.Lgs. 152/2006 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8, secondo periodo. <i>"La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi."</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (Art. 279 c. 5 D.Lgs. 152/2006) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 279 D.Lgs. 152/2006 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"), c. 5. <i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa."</i> Art. 279 comma 2 D.Lgs. 152/06 <i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2.	Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione", c. 1 e c.2 <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i> <i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i> <i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i> <i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i> <i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione".</i> <i>"2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni."</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari (Art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)	Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 "Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione", c. 1, 2. <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	<i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i> <i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i> <i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i> <i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i> <i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento.</i> <i>2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi."</i>
Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificate o licenze falsi o alterati (Art. 3-<i>bis</i> c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione; - da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione; - da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione;	Art. 3-<i>bis</i> Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1. <i>"Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione.	
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote.	Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4. <i>"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila."</i> Art. 6 C. 1 <i>"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica."</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Impiego delle sostanze lesive dell'ozono (Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote.	Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono" <i>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito."</i>
Art. 25- <i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 8 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) Sanzione pecuniaria: - da 150 a 250 quote per il comma 1; - da 200 a 300 quote per il comma 2. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	Art. 8 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2. <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.</i> <i>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)	
Art. 25-<i>undecies</i> D.Lgs. 231/2001	Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi (Art. 9 c. 1 e 2, D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 250 quote per il comma 1; - da 150 a 250 quote per il comma 2. Sanzione interdittiva per il comma 2: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre a sei mesi.	Art. 9 D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2. <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.</i> <i>2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000."</i>

Q. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE
[art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001	Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, commi 3, 3-bis e 3-ter - "Disposizioni contro le migrazioni clandestine". <i>"[3] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i> <i>[3-bis] Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i> <i>[3-ter] La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i> <i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i> <i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto."</i>
Art. 25- <i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001	Disposizioni contro le migrazioni clandestine (Art. 12 comma 5, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione - T.U.I.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, comma 5 - "Disposizioni contro le migrazioni clandestine". <i>"[5] Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.	
Art. 25-<i>duodecies</i> D.Lgs. 231/2001	Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (Art. 22 comma 12, D.Lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.	Art. 22 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, commi 12, 12-<i>bis</i> e 12-<i>quiquies</i> - "Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato". <i>"[12] Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i> <i>[12-bis] Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</i> <i>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i> <i>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i> <i>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.</i> <i>[12-ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</i> <i>[12-quater] Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno.</i> <i>[12-quiquies] Il permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio."</i>

R. RAZZISMO E XENOFOBIA

[art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-terdecies D.Lgs. 231/2001	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-bis, c. 3-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 800 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni. Sanzione interdittiva definitiva (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	Art. 604-bis c.p. - "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa". <i>"[3-bis]. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale."</i>

S. FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

[art. 25-*quaterdecies* D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Frodi in competizioni sportive (Art. 1 L. 401/1989) Sanzione pecuniaria: - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi. da uno a due anni.	Art. 1 L. 401/1989 - "Frodi in competizioni sportive". <i>"1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.</i> <i>2. Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.</i> <i>3. Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, per i fatti di cui ai commi 1 e 2, la pena della reclusione è aumentata fino alla metà e si applica la multa da euro 10.000 a euro 100.000."</i>
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (Art. 4 L. 401/1989) Sanzione pecuniaria: - per i delitti, fino a 500 quote; - per le contravvenzioni, fino a 260 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	Art. 4 L. 401/1989 - "Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa". <i>"1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione Italiana per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipa tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da uno a due anni.	delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000. 2. Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero. 3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 51,65 a euro 516,46. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. 4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione. 4-quater. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli è tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attività illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale."

T. REATI TRIBUTARI

[art. 25-*quinqüesdecies*¹⁰ D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.1 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 2 co.1 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi."</i>
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 co.2-<i>bis</i> D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 2 co.2-<i>bis</i> D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni."</i>

¹⁰ La Legge n. 157/2019 avente a oggetto la "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", ha previsto l'inserimento nel D.Lgs. 231/2001 dell'art. 25-*quinqüesdecies* "Reati tributari". Successivamente, il D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, pubblicato in G.U. il 15 luglio 2020 e i cui provvedimenti sono in vigore dal 30 luglio 2020, ha previsto l'ulteriore integrazione delle fattispecie di reati tributari rilevanti ai sensi dell'art. 25-*quinqüesdecies* del D.Lgs. 231/2001.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 3 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici". <i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i> <i>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."</i>
Art. 25- <i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Dichiarazione infedele¹¹ (Art. 4 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 300 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 4 D.Lgs. 74/2000 - "Dichiarazione infedele". <i>"Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.</i> <i>1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.</i>

¹¹ Si precisa che in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la Società potrà essere chiamata a rispondere dell'illecito derivante dal reato tributario-presupposto di cui sopra al verificarsi di tre condizioni indefettibili:

1. il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
2. il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
3. l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	da tre mesi a due anni.	<i>1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)."</i>
Art. 25 quiquiesdecies D.Lgs. 231/201	Omessa dichiarazione¹² (Art. 5 D.Lgs.74/2000) <u>Sanzione pecuniaria:</u> - da 100 a 400 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. <u>Sanzione interdittiva:</u> - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 5 D.Lgs. 74/2000 - "Omessa dichiarazione". <i>"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</i> <i>1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</i> <i>2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."</i>

¹² Si veda la nota precedente.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 8 co. 1 D.Lgs. 74/2000 - "Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". <i>"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti."</i>
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 10 D.Lgs. 74/2000 - "Occultamento o distruzione di documenti contabili". <i>"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari."</i>
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Indebita compensazione¹³ (Art. 10-<i>quater</i> D.Lgs. 74/2000)	Art. 10-<i>quater</i> D.Lgs. 74/2000 - "Indebita compensazione".

¹³ Si veda la nota precedente.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<i>"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</i> <i>È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."</i>
Art. 25- <i>quinqüesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.Lgs. 74/2000) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote; - nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 11 D.Lgs. 74/2000 - "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte". <i>"1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sul proprio o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni."</i>

U. CONTRABBANDO

[art. 25-*sexiesdecies*¹⁴ D.Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano entomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 282 DPR 43/1973 "Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</i> <i>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16;</i> <i>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</i> <i>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o tra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</i> <i>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;</i> <i>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</i> <i>f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando."</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;	Art. 283 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</i> <i>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102;</i> <i>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</i> <i>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."</i>

¹⁴ L'art. 25-*sexiesdecies* è stato introdotto nel D.Lgs. 231/2001 ai sensi del D.Lgs. n. 75 del 14 luglio 2020, pubblicato in G.U. il 15 luglio 2020 e i cui provvedimenti sono in vigore dal 30 luglio 2020.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 284 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento marittimo delle merci". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale."</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 285 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 286 DPR 43/1973 - "Contrabbando nelle zone extra-doganali". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita."</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 287 DPR 43/1973 - "Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque da', in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 288 DPR 43/1973 - "Contrabbando nei depositi doganali". <i>"Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti."</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 289 DPR 43/1973 - "Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione". <i>"È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione."</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290 DPR 43/1973)	Art. 290 DPR 43/1973 - "Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti". <i>"Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, e'</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<i>punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi."</i>
Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (Art. 291 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 291 DPR 43/1973 - "Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea". <i>"Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, e' punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere."</i>
Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>bis</i> DPR. 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote;	Art. 291-<i>bis</i> DPR 43/1973 - "Contrabbando di tabacchi lavorati esteri". <i>"Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali e' punito con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<i>I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di Euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a Euro 516."</i>
Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>ter</i> DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 291-<i>ter</i> DPR 43/1973 - "Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri". <i>"Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</i> <i>Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di Euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</i> <i>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</i> <i>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</i> <i>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</i> <i>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</i> <i>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</i> <i>La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti."</i>
Art. 25-<i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-<i>quater</i> DPR 43/1973)	Art. 291-<i>quater</i> DPR 43/1973 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<i>"Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu' delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o piu'.</i> <i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilita', per il conseguimento delle finalita' dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla meta' nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivit� delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti"</i>
Art. 25- <i>sexiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Altri casi di contrabbando (Art. 292 DPR 43/1973) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 200 quote; - quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 400 quote. Sanzione interdittiva: - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	Art. 292 DPR 43/1973 - "Altri casi di contrabbando". <i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi".</i>

V. **REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE¹⁵**

[art. 25-septiesdecies e 25-duodevicies]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518-novies c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 400 quote Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.	Art. 518-novies c.p. – “Violazioni in materia di alienazione di beni culturali” È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-ter c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	Art. 518-ter c.p. – “Appropriazione indebita di beni culturali” Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

¹⁵ Introdotti dalla L. 9 marzo 2022, n. 22.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	per una durata non superiore a due anni.	
Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-<i>decies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.	Art. 518-<i>decies</i> c.p. – “Importazione illecita di beni culturali” Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518-<i>undecies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 200 a 500 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.	Art. 518-<i>undecies</i> c.p. – “Uscita o esportazione illecite di beni culturali” Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000. La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518-<i>duodecies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.	Art. 518-<i>duodecies</i> c.p. – “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000. La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-<i>quaterdecies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 300 a 700 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.	Art. 518-<i>quaterdecies</i> c.p. – “Contraffazione di opere d'arte” È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.
Art. 25- <i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Furto di beni culturali (Art. 518-<i>bis</i> c.p.)	Art. 518-<i>bis</i> c.p. – “Furto di beni culturali” Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 900 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.	sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500. La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.
Art. 25-<i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Ricettazione di beni culturali (Art. 518-<i>quater</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 900 quote; Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.	Art. 518-<i>quater</i> c.p. – “Ricettazione di beni culturali” Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 25-<i>septiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518-<i>octies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 900 quote;	Art. 518-<i>octies</i> c.p. – “Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali” Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata non superiore a due anni.	
Art. 25- <i>duodevicies</i> D.Lgs. 231/2001	Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-<i>sexies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 500 a 1000 quote; - Sanzione interdittiva: se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.	Art. 518-<i>sexies</i> c.p. – "Riciclaggio di beni culturali" Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.
Art. 25- <i>duodevicies</i> D.Lgs. 231/2001	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-<i>terdecies</i> c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 500 a 1000 quote; Sanzione interdittiva: - se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del delitto, interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.	Art. 518-<i>terdecies</i> c.p. – "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

W. REATI TRANSNAZIONALI
[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 L. 146/2006	Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-bis e 602 nonché all'articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".</i> <i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."</i>
Art. 10 L. 146/2006	Associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 416-bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso". <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito."</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i> <i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso."</i>
Art. 10 L. 146/2006	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990) Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	Art. 74 DPR 309/1990 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo."
Art. 10 L. 146/2006	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291- quater DPR 43/1973)	Art. 291- quater DPR 43/1973 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	Sanzione pecuniaria: - da 400 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.	<i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</i> <i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</i> <i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i> <i>Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i> <i>Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti."</i>
Art. 10 L. 146/2006	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni."</i>
Art. 10 L. 146/2006	Favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.) Sanzione pecuniaria: - da 100 a 500 quote.	Art. 378 c.p. - "Favoreggiamento personale". <i>"Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i> <i>Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</i> <i>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</i> <i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto."</i>
Art. 10 L. 146/2006	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286) Sanzione pecuniaria:	Art. 12 D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 - "Disposizioni contro le immigrazioni clandestine". <i>"3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- da 200 a 1000 quote. Sanzione interdittiva: - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni servizi; da tre mesi a due anni.	<i>ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i> <i>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i> <i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i> <i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</i> <i>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i> <i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i> <i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i> <i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i> <i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà."</i>